

**MINISTERO DEI TRASPORTI**

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

## INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
<b>MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE</b>	
Legge 29 dicembre 1969, n. 1042 . . . . .	266
Legge 19 febbraio 1970, n. 82 . . . . .	265
D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 - art. 14 . . . . .	266
Legge 16 ottobre 1975, n. 493 - art. 2 . . . . .	267
Legge 16 marzo 1976, n. 86 . . . . .	268
 <b>AVIAZIONE CIVILE</b>	
Legge 16 aprile 1954, n. 156 . . . . .	268
Legge 25 febbraio 1971, n. 111 . . . . .	269
Legge 22 dicembre 1973, n. 825 . . . . .	269
Legge 16 ottobre 1975, n. 493 . . . . .	269
Legge 21 dicembre 1977, n. 985 . . . . .	271
Legge 27 luglio 1979, n. 299 . . . . .	269

PAGINA BIANCA

## LEGGE 29 DICEMBRE 1969 N. 1042

Autorizza la concessione di un contributo annuale dello Stato per trent'anni per la realizzazione di metropolitane nei comuni maggiori, nel limite del 6 per cento della spesa di costruzione della linea e di approvvigionamento del materiale rotabile e d'esercizio riconosciuta ammissibile da apposita Commissione interministeriale, demandando al CIPE la scelta dei Comuni e dei tracciati tra cui ripartire l'importo stanziato (12 miliardi all'anno, 360 miliardi nei trent'anni).

Scopo della legge era di favorire la costruzione di metropolitane nelle grandi aree urbane fornendo ai Comuni, competenti per la costruzione e l'esercizio di tali sistemi di trasporto, una parte dei mezzi finanziari occorrenti. Per consentire ai Comuni il reperimento degli ulteriori mezzi finanziari la legge prevede la garanzia dello Stato su mutui contratti e sulle obbligazioni emesse per l'importo dell'investimento dedotto il valore del contributo.

Tale scopo è stato in gran parte vanificato dall'inflazione, pur considerando l'ulteriore finanziamento portato dall'art. 14 del d.l. 13 agosto 1975, n. 377 convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 (330 miliardi).

In base alle indicazioni del CIPE e tenuto conto della spesa riconosciuta ammissibile dalla competente Commissione per la realizzazione dei progetti presentati, i contributi sono stati attribuiti ai seguenti Comuni per gli importi a fianco precisati:

Comune	importo annuale	importo totale
Milano . . . . .	2.511.000.000	75.330.000.000
Torino . . . . .	3.200.000.000	96.000.000.000
Napoli . . . . .	2.520.000.000	75.600.000.000
Roma . . . . .	3.769.000.000	113.070.000.000
	<hr/>	<hr/>
	12.000.000.000	360.000.000.000
	<hr/>	<hr/>

I contributi vengono liquidati per quote non inferiori a un decimo in proporzione ai lavori eseguiti ed all'approvvigionamento del materiale e può esser messo a disposizione del Comune beneficiario o del suo concessionario per operazioni finanziarie.

Il programma di costruzioni metropolitane del Comune di Milano finanziato con i fondi della legge è quasi totalmente realizzato sicchè è stato liquidato pressochè interamente l'importo annuale del relativo contributo.

A Roma e a Napoli le opere finanziate hanno avuto ufficialmente inizio con la consegna dei lavori alle società concessionarie ma a tutt'oggi lo stato di avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti non ha consentito neanche la liquidazione del primo decimo del contributo annuale.

Il Comune di Torino infine non ha iniziato i lavori, avendo rinunciato alla realizzazione del progetto per il quale il contributo gli era stato concesso e non avendo ancora esibito un progetto alternativo tale da conseguire, ai fini della corresponsione del contributo stesso, il giudizio di equivalenza, ritenuto necessario dal CIPE e da questo demandato al Ministro dei Trasporti (delibera 5 maggio 1976).

---

#### LEGGE 19 FEBBRAIO 1970 N. 82

Autorizza, per la costruzione delle opere di completamento e per l'approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio, di prima dotazione della linea A della metropolitana di Roma (Osteria del Curato-Prati) il concorso dello Stato in trenta annualità in misura pari alla quota annua di ammortamento e interessi al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti e in ogni caso non superiore al 6,50 per cento della spesa entro il limite di 30 miliardi.

In base alla legge è stato accordato al Comune di Roma un concorso in trenta annualità di lire 2.297.000.000 corrispondenti alla quota annuale ammortamento e interessi al tasso del 6,50 per cento della spesa di 30 miliardi.

Le modalità di liquidazione sono quelle previste dalla legge n. 1042/69.

In relazione allo stato d'avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti l'annualità di concorso è stata liquidata per l'importo di lire 1.932.006.700.

---

D.L. 13 AGOSTO 1975 N. 377 - ART. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Autorizza la concessione di ulteriori contributi agli stessi Comuni prescelti dal CIPE ai sensi della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, stanziando all'uopo 11 miliardi all'anno (330 miliardi nei trent'anni), ponendo peraltro come condizione del riconoscimento del contributo l'inizio dei lavori entro il 1976 e prevedendo, sempre ai fini della corresponsione del contributo, un nuovo concetto alternativo di metropolitana (c.d. metropolitana leggera) tale da ridurre i costi di realizzazione.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Poichè i lavori, oltrechè a Milano (dove sono pressochè ultimati) hanno avuto inizio nel predetto termine anche a Roma e a Napoli, gli ulteriori contributi sono stati riconosciuti a questi tre Comuni, adottando, sentito il CIPE, un criterio di proporzionalità rispetto ai contributi riconosciuti ai sensi della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, come dal seguente prospetto:

Comune	importo annuale	importo totale
Milano . . . . .	2.301.750.000	69.052.500.000
Roma . . . . .	3.454.917.000	103.647.510.000
Napoli . . . . .	2.310.000.000	69.300.000.000
	<hr/>	<hr/>
	8.066.667.000	242.000.010.000
	<hr/>	<hr/>

A seguito del mancato avvio dei lavori da parte del Comune di Torino, la quota relativa al contributo da assegnare a quel Comune è stata computata in aggiunta al contributo ordinario da corrispondere alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per essere iscritta, a termini dell'art. 130 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sul cap. 5926 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1978.

La somma porta il vincolo dell'originaria destinazione stante il carattere di contributo speciale e finalizzato della somma stessa.

I contributi vengono liquidati secondo le norme della legge n. 1042/69 e cioè per quote non inferiori a un decimo in proporzione allo stato d'avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi da finanziare con i fondi della legge, trattandosi degli stessi programmi cui si riferiscono i finanziamenti della legge n. 1042/69, si rinvia a quanto detto a proposito di tale legge.

---

**LEGGE 16 OTTOBRE 1975 N. 493 (art. 2)**

Autorizza interventi per l'ammodernamento e il potenziamento di alcune ferrovie concesse di particolare importanza, stanziando all'uopo nel bilancio del Ministero dei Trasporti lire 200 miliardi, destinati rispettivamente alle ferrovie Nord Milano (90 miliardi), alla Circumvesuviana (50 miliardi), alla Cumana (53,9 miliardi) e alla Circumflegrea (6,1 miliardi).

La legge prevede che la realizzazione dei programmi d'intervento avvenga nell'arco di 7 anni ripartendo di conseguenza lo stanziamento.

I programmi vengono realizzati a cura dei rispettivi concessionari, sulla base di progetti approvati con decreto del Ministro dei Trasporti, sentita la Commissione interministeriale per l'ammodernamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione (art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221).

Ciascun decreto di approvazione di progetto contiene l'impegno della spesa preventivata per la sua realizzazione.

Circa lo stato di attuazione degl'interventi, è da rilevare che mentre gl'importi disponibili per la Circumvesuviana e per la Circumflegrea sono stati pressochè interamente spesi, sono invece in ritardo gl'interventi per le altre due ferrovie, in dipendenza del ritardo con cui i rispettivi concessionari (S.p.A. Ferrovie Nord Milano e S.E.P.S.A.) hanno predisposto i programmi ed elaborato i progetti.

Non si ravvisano particolari difetti di funzionalità della legge.

---

#### LEGGE 16 MARZO 1976 N. 86

Autorizza interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia Alifana, stanziando all'uopo nel bilancio del Ministero dei Trasporti la somma di lire 63 miliardi.

La legge prevede che la realizzazione del programma d'interventi avvenga secondo un piano quinquennale ripartendo di conseguenza lo stanziamento.

Quanto allo stato di attuazione degli interventi, solo nel febbraio 1978 è stato approvato il programma generale dandosi così il via alle progettazioni esecutive che tuttavia non sono state ancora iniziate. Il ritardo è dovuto all'inattività della concessionaria S.p.A. Tramvie Provinciali di Napoli, cui peraltro all'inizio dell'anno in corso è subentrato nella titolarità della concessione il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli.

Non si ravvisano particolari difetti di funzionalità della legge.

---

#### LEGGE 16 APRILE 1954 N. 156

##### *Costruzione del nuovo aeroporto di Genova Sestri.*

Il finanziamento previsto dalla legge in questione è di lire 15.000 milioni, ripartito in 30 annualità di lire 500.000.000 ciascuna.

Il Consorzio Autonomo del Porto di Genova, concessionario della costruzione, ha ceduto il credito all'I.N.A., facendosi anticipare le somme occorrenti per i lavori, che sono completamente eseguiti.



## LEGGE 25 FEBBRAIO 1971 N. 111

*Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli ed Agrigento - Completamento dell'aeroporto di Olbia - Costa Smeralda - Completamento ai fini dell'attività aerea civile di aeroporti militari aperti al traffico aereo civile.*

Per la legge in esame, non figurano stanziamenti di competenza essendo la legge scaduta con l'esercizio 1977 in cui venne iscritto l'ultimo stanziamento.

Lo stanziamento complessivo iniziale di lire 35.000 milioni venne ridotto a lire 27.000 milioni per effetto della legge 9 agosto 1974 n. 369 che destinò al collegamento ferroviario Pisa-Firenze S. M. Novella la somma di lire 8.000 milioni prevista per il nuovo aeroporto di Firenze.

Per il nuovo aeroporto di Napoli è prevista la spesa di lire 8.000 milioni e per quello di Agrigento la spesa di lire 4.000 milioni.

Data la sproporzione fra le somme disponibili e l'esigenze finanziarie per la costruzione di nuovi aeroporti, si ritiene che ben difficilmente le somme potranno essere utilizzate.

Per gli aeroporti di cui era previsto il completamento (Olbia-Costa Smeralda e svariati altri aeroporti militari aperti al traffico aereo civile) i programmi sono stati in gran parte realizzati, in uno con quelli di cui alla legge 825/73, ad eccezione degli interventi previsti negli aeroporti di Bolzano e Comiso.

---

LEGGE 22 DICEMBRE 1973 N. 825 e successivi rifinanziamenti: Legge 16 ottobre 1975 n. 493 - Legge 27 luglio 1979 n. 299.

*Interventi urgenti ed indispensabili negli aeroporti civili.*

La legge n. 825/1973 prevedeva, per il bilancio dei Trasporti, lo stanziamento di lire 140.000 milioni, negli anni dal 1973 al 1978, per eseguire opere ed acquistare le attrezzature necessarie ai fini della sicurezza aeroportuale.

Con il D.L. n. 377/1975, convertito nella legge 493/1975, l'autorizzazione di spesa veniva elevata di lire 100.000 milioni, e cioè a lire 240.000 milioni.

Di recente con D.L. 151/1979, convertito con modificazioni nella legge n. 299/1979, è stata autorizzata l'ulteriore spesa da parte del Ministero dei Trasporti di lire 188.000 milioni, elevando così il complesso degli stanziamenti a lire 428.000 milioni.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli stanziamenti effettivamente disposti sul bilancio dei Trasporti al 31 dicembre 1978, in relazione alle effettive esigenze di spesa e compatibilmente alle valutazioni di ordine finanziario del Ministero del Tesoro, sono state di lire 172.900 milioni (1) (in cifra arrotondata di cui lire 167.550 milioni per spese immobiliari e attrezzature).

A carico del bilancio 1979 è stato inoltre previsto lo stanziamento di lire 37.600 milioni.

In virtù del meccanismo di assunzione degli impegni, disposto con l'art. 4 della legge 825/73 (allora particolare, ora generalizzata), che consente di assumere impegni sul limite dell'autorizzazione complessiva di spesa, la D.G.A.C. al 31 dicembre 1978 aveva posto in essere atti formali di impegno per lire 218.430 milioni per opere immobiliari ed attrezzature.

Pertanto per il capitolo 7504 al 31 dicembre 1978 si aveva questa situazione:

	(in miliardi di lire)
— stanziamenti (assegnazioni Tesoro) . . . . .	167.554
— impegni . . . . .	218.430
— pagamenti . . . . .	111.339

Al 31 agosto 1979 la situazione, sempre per quanto riguarda le spese in conto capitale, si è così modificata (non si tiene conto della recente legge n. 299/1979):

	(in miliardi di lire)
— stanziamenti (assegnazioni Tesoro) . . . . .	205.137
— pagamenti . . . . .	139.930

Gli impegni, sulla somma indicata, pur essendo stati assunti con atti formali e quindi perfetti, contabilmente risultano, in parte, come residui di stanziamento.

Circa lo stato di avanzamento dei lavori, relativamente agli aeroporti a gestione statale, per i quali l'afflusso di dati è più diretto e controllabile, si forniscono i seguenti dati percentuali al 31 dicembre 1978 (col. 1) ed al 31 agosto 1979 (col. 2):

	1	2
Italia Nord orientale . . . . .	73%	78%
Italia Centrale . . . . .	25%	43%
Italia Meridionale . . . . .	64%	77%
Sicilia . . . . .	51%	65%
Sardegna . . . . .	78%	85%

Per quanto riguarda gli aeroporti statali, tenuto conto dell'assestamento dei programmi, si prevede che le opere finanziate con la legge 825/1973 saranno completate per la prima metà del 1980. Si sottolinea, peral-

tro, che per la fine dell'anno corrente molte opere saranno già eseguite come previsto nella relazione dello scorso anno: già in molti aeroporti, Ronchi dei Legionari, Alghero, Olbia e Napoli, talune opere sono già in esercizio e che per il prossimo inverno altre verranno aperte all'uso cui sono destinate.

Per gli aeroporti in cui le spese sono state affidate in concessione agli Enti gestori, l'avanzamento dei lavori è minore per il concorso di fattori di volta in volta diversi quali: l'insorgere di procedure contenziose, difficoltà di interpretazione ed applicazione della legge 584/1977 concernente l'adeguamento della normativa sulle OO.PP. alla disciplina C.E.E. e, infine, problemi inerenti alla approvazione dei progetti e delle procedure per il conferimento degli appalti.

Ora, almeno per il conferimento degli appalti, la legge n. 299/79 ha svincolato l'amministrazione e soprattutto i concessionari dal rispetto della citata legge n. 584/1977, il che consentirà una maggiore speditezza nell'appalto dei lavori; la stessa legge 299/79 ha prorogato alla fine del 1981 le norme contenute nella legge n. 825/1973 in materia di snellimento delle procedure interne e di pareri e controlli.

(1) Parte degli stanziamenti previsti dalle leggi suddette sono stati destinati a spese di parte corrente (5,350 milioni a tutto il 1978 e 1.693 milioni per il 1979)

---

#### LEGGE 21 DICEMBRE 1977 N. 985

*Modifica della legge 10 novembre 1973, n. 755 concernente la gestione unitaria del sistema aeroportuale della Capitale, ecc.*

L'art. 4 della legge citata prevede che il Ministero dei Trasporti rimborsi alla Soc. Aeroporti di Roma, concessionaria della gestione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, le spese da essa sostenute per interventi sulle infrastrutture dal 1° luglio 1974 e per la definizione dei rapporti inerenti alla risoluzione di appalti e concessioni in essere alla stessa data.

L'ammissione al rimborso degli oneri suddetti è subordinata all'approvazione da parte del Ministero dei Trasporti — d'intesa con quelli delle Finanze e del Tesoro — dell'elenco degli interventi e del conto degli oneri rimborsabili.

Per questa esigenza sono stanziati lire 56.000 milioni di cui 30.000 per il 1978 e 26.000 per il 1979.

Poichè per l'esame e l'approvazione degli elenchi degli oneri rimborsabili è stata solo di recente costituita una commissione interministeriale, la somma di lire 30.000 milioni stanziata per il 1978 è stata portata a residui e non se ne prevede il pagamento prima del 1980, se non in modesta parte.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468 - art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

## INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
Legge 22 dicembre 1973, n. 825 . . . . .	277
Legge 22 marzo 1975, n. 57 . . . . .	287
Legge 16 ottobre 1975, n. 493 . . . . .	277
Legge 16 febbraio 1977, n. 38 . . . . .	294
Legge 16 giugno 1977, n. 372 . . . . .	296
Legge 22 agosto 1977, n. 546 . . . . .	298
Legge 18 agosto 1978, n. 497 . . . . .	300
Legge 21 dicembre 1978, n. 861 . . . . .	300
Legge 27 luglio 1979, n. 299 . . . . .	277

PAGINA BIANCA



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI N. 825  
DEL 22 DICEMBRE 1973; N. 493 DEL 1975 E N. 299 DEL 27 LUGLIO 1979.

1. *Natura e finalità dell'intervento.*

Per la realizzazione di interventi urgenti e indispensabili negli aeroporti italiani aperti al traffico aereo civile, è stato dato l'avvio ad una sostanziale azione di contenimento e di riduzione delle carenze esistenti nel sistema aeroportuale italiano e si sono gettate nel contempo le premesse per una necessaria programmazione aeroportuale nazionale con criteri di priorità.

2. *Ammontare e durata del programma.*

La legge 825 ha previsto uno stanziamento totale di 60 miliardi così ripartiti:

- E.F. 1974 — 8 miliardi
- E.F. 1975 — 15 miliardi
- E.F. 1976 — 15 miliardi
- E.F. 1977 — 15 miliardi
- E.F. 1978 — 7 miliardi.

La legge n. 493 ha previsto un rifinanziamento della legge 825 di 25 miliardi così ripartiti:

- E.F. 1976 — 10 miliardi
- E.F. 1977 — 10 miliardi
- E.F. 1978 — 5 miliardi.

3. *Procedure previste per legge.*

Le citate leggi prevedono la costituzione di un comitato « ad hoc » che deve esprimere il proprio parere, obbligatorio e vincolante, su progetti e sui contratti necessari per l'attuazione dei programmi delle leggi stesse.

4. *Dati contabili.*

I dati analitici sono contenuti nelle schede in allegato A, mentre per la loro sintesi si rinvia al prospetto elaborato dal Ministero del Bilancio e P.E.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

(in milioni di lire)

Codice progr.	DESCRIZIONE DELLE VOCI DI PROGRAMMA	Capitolo	Stanziamenti	Impegni assunti	NOTE	
					3	4
1	2	3	4	5	6	6
AC1	<b>ITALIA MOBILE</b>					
	a) Radar (ATCR3, ATCR2, Radar a portata ridotta) . . . . .	7231	4.000,0	1.705,0		
	b) ILS 2° Cat. nr. 2 apparati . . . . .	7231	750,0	450,0		
	c) DVOR e VOR . . . . .	7231	600,0	308,0		
	d) DME nr. 3 apparati (nr. 2 per VOR, nr. 1 per ILS) . . . . .	7231	500,0	297,5		
	e) Radiofari . . . . .	7231	80,0	4,5		
	f) Gruppi elettrogeni e stabilizzatori di corrente . . . . .	7231	315,0	—		
	g) Automezzi e Carri . . . . .	7231	520,0	—		
	h) Carri radio per servizio T/B/T nr. 2 . . . . .	7231	150,0	—		
	i) P A R . . . . .	7231	800,0	—		
AC2	<b>AEROPORTO ALGHERO</b>					
	a) Radiofari NDB locators nr. 2 (apparato ed installazione) . . . . .	7231	80,0	80,0		
	b) Lavori demaniali per NDB . . . . .	7231	70,0	—		
	c) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC . . . . .	7231	504,0	268,0		
	d) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC . . . . .	7231	60,0	140,0		Di cui 80 spesati sulle voci AC29 e 30.
AC3	<b>AEROPORTO ANCONA (Falconara)</b>					
	a) ILS 2° Cat. (apparato ed installazione) . . . . .	7231	270,0	270,0		
	b) DME per ILS (apparato ed installazione) . . . . .	7231	150,0	147,2		
	c) VDF nr. 2 (apparato ed installazione) . . . . .	7231	85,0	59,0		
	d) Lavori demaniali per ILS, DME e VDF . . . . .	7231	275,0	—		
	e) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC . . . . .	7231	563,0	185,5		
	f) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC . . . . .	7231	100,0	49,0		

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A  
(in milioni di lire)

Codice progr.	DESCRIZIONE DELLE VOCI DI PROGRAMMA	Capitolo	Stanzamenti		Impegni assunti	NOTE
			3	4		
AC4	<b>AEROPORTO BARI</b> a) Radar a portata ridotta (apparato, installazione, lavori demaniali) . . . . . b) ILS 2° Cat. (apparato ed installazione) . . . . . c) DME da coubicare con TVOR (apparato ed installazione) . . . . . d) Espropri e lavori demaniali per ILS, DME . . . . . e) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC	7231 7231 7231 7231 7231	500,0 300,0 150,0 220,0 330,0	253,2 300,0 115,0 — 212,5		
AC5	<b>AEROPORTO BERGAMO (Orio al Serio)</b> a) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC b) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC . . . . . c) ILS di 2° Cat. (apparato ed installazione) . . . . . d) DTWOR (apparato ed installazione) . . . . . e) Espropri e lavori demaniali per ILS e DTWOR . . . . .	7231 7231 7231 7231 7231	688,0 47,0 350,0 350,0 200,0	276,2 15,9 350,0 347,2 —		
AC6	<b>AEROPORTO BOLOGNA</b> a) Radar a portata ridotta (apparato, installazione e lavori demaniali) . . . . . b) DTWOR (apparato ed installazione) . . . . . c) DME (apparato ed installazione) . . . . . d) Lavori demaniali per DTWOR e DME . . . . . e) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC	7231 7231 7231 7231 7231	500,0 280,0 140,0 200,0 600,0	231,8 280,0 203,0 — 257,2		Di cui 63 spesi sulle voci AC29 e 30.
AC7	<b>AEROPORTO BRINDISI</b> a) Radar d'avvicinamento (apparato, installazione e lavori demaniali) . . . . . b) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC c) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC . . . . .	7231 7231 7231	1.561,0 768,0 115,0	10,5 177,7 —		

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A  
(in milioni di lire)

Codice progr.	DESCRIZIONE DELLE VOCI DI PROGRAMMA	Capitolo	Stanziamanti	Impegni assunti	NOTE
AC8	<b>AEROPORTO CAGLIARI (Elmas)</b> a) Radar d'avvicinamento ATCR3 (apparato, installazioni, lavori demaniali) . . . . . b) ILS 2° Cat. in sostituzione dell'esistente (apparato ed installazione) . . . . . c) Lavori demaniali per ILS . . . . . d) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC . . . . . e) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC . . . . .	7231 7231 7231 7231 7231	1.300,0 300,0 150,0 525,0 210,0	232,7 300,0 — 112,5 29,6	
AC9	<b>AEROPORTO CATANIA (Fontana Rossa)</b> a) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC . . . . . b) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC . . . . .	7231 7231	345,0 275,0	111,5 15,9	
AC10	<b>AEROPORTO ROMA/CIAMPINO</b> a) Radar di precisione (apparato ed installazione) . . . . . b) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC . . . . . c) Lavori demaniali per Radar, Sala radar ATS, MET e TLC . . . . .	7231 7231 7231	400,0 259,0 150,0	67,0 175,2 74,0	
AC11	<b>AEROPORTO ROMA/FIUMICINO</b> a) Guida planata per le piste 25 e 34R (lavori demaniali ed installazione) . . . . . b) Nr. 2 Radar ASMI (esproprio, lavori demaniali, apparat ed installazione) . . . . . c) Radar di avvicinamento ATCR3 (esproprio, lavori demaniali ed installazione) . . . . . d) Riubicazione Radar d'area ATCR2 (esproprio, lavori demaniali ed installazione) . . . . . e) Approvvigionamento apparato meteo per pista 16L/34R e 25 . . . . .	7231 7231 7231 7231 7231	1.700,0 1.350,0 1.300,0 2.000,0 230,0	— 750,5 60,0 32,7 —	

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A  
(in milioni di lire)

Codice progr.	DESCRIZIONE DELLE VOCI DI PROGRAMMA	Capitolo	Stanziamenti	Impegni assunti	NOTE
AC12	<b>AEROPORTO GENOVA</b> a) Radar di precisione (PAR) (appareato, installazione e lavori demaniali) . . . . . b) DTVOR (appareato ed installazione) . . . . . c) DME (appareato ed installazione) . . . . . d) Lavori demaniali per DTVOR e DME . . . . . e) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC f) Lavori demaniali per ATS (sala radar), MET e TLC	7231 7231 7231 7231 7231 7231	600,0 260,0 160,0 200,0 330,0 60,0	— 260,0 176,0 — 187,9 —	Di cui 16 spesati sulle voci AC29 e 30.
AC13	<b>AEROPORTO LAMPEDUSA</b> a) Radar d'avvicinamento ATCR3 (appareato, installazione e lavori demaniali) . . . . . b) VOR (appareato ed installazione) . . . . . c) DME (appareato ed installazione) . . . . . d) Lavori demaniali per VOR e DME . . . . . e) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC f) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC . . . . .	7231 7231 7231 7231 7231 7231	1.300,0 250,0 150,0 220,0 840,0 320,0	555,3 250,0 150,0 — 336,7 —	
AC14	<b>AEROPORTO MILANO/LINATE</b> a) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC	7231	693,0	279,5	
AC15	<b>AEROPORTO MILANO/MALPENSA</b> a) Adeguamento Sala Radar . . . . . b) Apparat, impianti e collegamenti per ATS (radar), MET e TLC . . . . . c) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC . . . . .	7231 7231 7231	250,0 568,0 90,0	— 257,8 —	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A  
(in milioni di lire)

Codice progr.	DESCRIZIONE DELLE VOCI DI PROGRAMMA	Capitolo	Stanziamanti	Impegni assunti	NOTE	
					3	4
1	2	3	4	5	6	
AC16	<p><b>AEROPORTO NAPOLI/CAPODICHINO</b></p> <p>a) Radar di avvicinamento ATCR3 (apparato ed installazione) . . . . .</p> <p>b) Radar di precisione PAR (apparato ed installazione)</p> <p>c) Lavori demaniali per radar e sala radar . . . . .</p> <p>d) Apparat, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC . . . . .</p>	7231 7231 7231 7231	1.300,0 400,0 200,0 512,0	1.086,7 3,6 24,9 156,4		
AC17	<p><b>AEROPORTO OLBIA/COSTA SMERALDA</b></p> <p>a) Radar a portata ridotta (apparato, installazione e lavori demaniali) . . . . .</p> <p>b) ILS 2° Cat. (apparato ed installazione) . . . . .</p> <p>c) DTVOR (apparato ed installazione) . . . . .</p> <p>d) DME (apparato ed installazione) . . . . .</p> <p>e) Espropri e lavori demaniali per ILS, DTVOR e DME</p> <p>f) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC</p> <p>g) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC . . . . .</p>	7231 7231 7231 7231 7231 7231 7231	500,0 300,0 300,0 150,0 320,0 631,0 240,0	237,2 300,0 300,0 150,0 5,7 303,1 5,0		
AC18	<p><b>AEROPORTO PALERMO/PUNTA RAISI</b></p> <p>a) Radar d'area ATCR2T (apparato, installazione e lavori demaniali) . . . . .</p> <p>b) ILS 2° Cat. (apparato ed installazione) . . . . .</p> <p>c) DME per ILS . . . . .</p> <p>d) Lavori demaniali per ILS . . . . .</p> <p>e) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC</p> <p>f) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC . . . . .</p>	7231 7231 7231 7231 7231 7231	3.000,0 280,0 180,0 200,0 483,0 125,0	1.000,0 280,0 178,0 200,0 190,0 55,0		

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A  
(in milioni di lire)

Codice progr.	DESCRIZIONE DELLE VOCI DI PROGRAMMA	Capitolo	Stanziamanti		Impegni assunti	NOTE
			3	4		
1						
AC19	<b>AEROPORTO PANTELLERIA</b> a) Radar d'area ATCR2T (apparato, installazione e lavori demaniali) . . . . . b) DVOR (apparato ed installazione) . . . . . c) Lavori demaniali per DVOR . . . . . d) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC e) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC . . . . .	7231 7231 7231 7231 7231	2.800,0 300,0 140,0 750,0 190,0	661,6 300,0 — 183,2 144,6		
AC20	<b>AEROPORTO PISA</b> a) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC	7231	494,0	158,7		
AC21	<b>AEROPORTO REGGIO CALABRIA</b> a) Radar a portata ridotta (apparato, installazione e lavori demaniali) . . . . . b) DTWOR in sostituzione dell'esistente (apparato ed installazione) . . . . . c) Lavori demaniali per DTWOR . . . . . d) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC	7231 7231 7231 7231	600,0 300,0 150,0 720,0	304,5 300,0 — 114,2		
AC22	<b>AEROPORTO RIMINI</b> a) ILS 2° Cat. (apparato ed installazione) . . . . . b) TVOR (apparato ed installazione) . . . . . c) DME (apparato ed installazione) . . . . . d) Espropri e lavori demaniali per ILS, TVOR e DME . . . . . e) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC	7231 7231 7231 7231 7231	300,0 200,0 150,0 330,0 286,0	300,0 200,0 150,0 20,0 155,0		
AC23	<b>AEROPORTO RONCHI DEI LEGIONARI</b> a) Radar a portata ridotta (apparato ed installazione) . . . . . b) ILS 2° Cat. (apparato ed installazione) . . . . .	7231 7231	500,0 300,0	280,0 292,2		

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A  
(in milioni di lire)

Codice progr.	DESCRIZIONE DELLE VOCI DI PROGRAMMA	Capitolo	Stanziamanti		Impegni assunti	NOTE
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
AC24	<b>AEROPORTO TARANTO</b> c) Espropri e lavori demaniali per ILS e Radar . . . d) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC e) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC . . .	7231 7231 7231	540,0 608,0 260,0	— 404,0 60,9		
	<b>AEROPORTO TORINO</b> a) TVOR (apparato ed installazione) . . . . . b) DME (apparato ed installazione) . . . . . c) Lavori demaniali per TVOR e DME . . . . . d) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC (compresi lavori demaniali) . . . . .	7231 7231 7231 7231	200,0 160,0 140,0 663,0	197,4 100,0 — 235,8		
AC25	<b>AEROPORTO TORINO</b> a) Potenziamento sala radar . . . . . b) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC	7231 7231	150,0 602,0	— 176,8		
AC26	<b>AEROPORTO TRAPANI</b> a) TVOR cubicato con NDB (apparato ed installazione) b) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC c) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC . . . . .	7231 7231 7231	250,0 608,0 140,0	200,0 289,7 —		
AC27	<b>AEROPORTO VENEZIA</b> a) Radar di avvicinamento ATCR3 (apparato, installa- zione e lavori demaniali) . . . . . b) Sala Radar . . . . . c) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC	7231 7231 7231	1.300,0 200,0 660,0	— — 289,5		



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A  
(in milioni di lire)

Codice progr.	DESCRIZIONE DELLE VOCI DI PROGRAMMA	Capitolo	Stanziamanti	Impegni assunti	NOTE
AC28	<b>AEROPORTO VERONA</b> a) Radar di avvicinamento ATCR3 (apparato, installazione e lavori demaniali) . . . . . b) ILS 2° Cat. (apparato ed installazione) . . . . . c) TVOR (apparato ed installazione) . . . . . d) Espropri e lavori demaniali per ILS e TVOR . . . . . e) Sala Radar . . . . . f) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC	7231 7231 7231 7231 7231 7231	1.600,0 300,0 150,0 350,0 180,0 331,0	650,0 300,0 150,0 23,7 — 219,8	
AC29	<b>INCREMENTO PREZZI 15%</b> . . . . .		8.746,5	3.340,4	
AC30	<b>I.V.A. 12%</b> . . . . .		9.074,5	3.045,7	
AC31	<b>SPESE PER PERSONALE</b> . . . . .		3.600,0	—	
	<b>TOTALE PROGRAMMA</b> . . . . .		82.400,0	29.132,0	

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA ADDIZIONALE

(in milioni di lire)

Codice progr.	DESCRIZIONE DELLE VOCI DI PROGRAMMA	Capitolo	Stanziamenti	Impegni assunti	NOTE
AC2	<b>AEROPORTO ALGHERO</b> Sala operativa Radar APP, collegamenti radar, energia elettrica, pronto intervento e continuità . . . . .	7231	500,0	—	
AC7	<b>AEROPORTO BRINDISI</b> Ricevitore radar secondario completo di antenna e defruter . . . . .	7231	600,0	—	
AC20	<b>AEROPORTO PISA</b> Sala operativa Radar APP, collegamenti radar, energia elettrica di pronto intervento e continuità . . . . .	7231	500,0	—	
AC22	<b>AEROPORTO RIMINI</b> Sala operativa Radar APP, fabbricato per installazione apparati, energia elettrica di pronto intervento e continuità . . . . .	7231	1.000,0	—	
	TOTALE . . . . .		2.600,0	—	
	<b>INCREMENTO PREZZI 15%</b> . . . . .		—	—	
	<b>I.V.A. 12%</b> . . . . .		—	—	
	<b>RIEPILOGO</b>				
	TOTALE PARZIALE . . . . .		2.600,0	—	
	TOTALE PARZIALE . . . . .		82.400,0	29.132,0	
	TOTALE GENERALE . . . . .		85.000,0	29.132,0	

Con legge 27 luglio 1979, n. 299 (legge di conversione in legge nel D.L. 26 maggio 1979, n. 151) concernente il rifinanziamento negli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile è stata autorizzata un'ulteriore spesa di miliardi 22.

Nell'anno 1979 sono stati assegnati al Dicastero della Difesa miliardi 10 (mld. 12 verranno assegnati nel bilancio per l'anno 1981). Sono in corso di attuazione presso gli Organi competenti gli atti relativi alla realizzazione dei programmi di interventi previsti dall'art. 1 del decreto legge in parola.

---

## LEGGE 22 MARZO 1975 N. 57

### *Costruzione mezzi navali della Marina Militare.*

#### 1. PARTE PRIMA

##### a) *Natura e finalità dell'intervento.*

La Legge Navale ha la finalità di realizzare un programma di costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina Militare, inteso ad assicurare la progressiva sostituzione delle unità da radiare in modo da mantenere ad un livello accettabile la consistenza delle Forze Navali.

Tale programma, comunicato al Parlamento, prevede la costruzione delle seguenti Unità:

- 1) 8 Fregate missilistiche;
- 2) 6 Aliscafi missilistici;
- 3) 2 Sommergibili classe Sauro;
- 4) 2 Cacciatorpediniere missilistici;
- 5) 1 Incrociatore Portaelicotteri;
- 6) 10 Unità per la caccia alle mine;
- 7) 1 Unità da trasporto anfibio;
- 8) 1 Unità logistica;
- 9) 1 Unità di salvataggio in mare;
- 10) 36 Elicotteri imbarcati AB-212.

b) *Ammontare e durata del programma.*

La legge autorizza il Ministero della Difesa ad assumere impegni fino alle concorrenze di 1.000 miliardi in un arco decennale (dal 1975 al 1984) attraverso i seguenti importi di spesa annuali:

	(in miliardi di lire)
esercizio 1975 . . . . .	30
esercizio 1976 . . . . .	50
esercizio 1977 . . . . .	80
esercizio 1978 . . . . .	135
esercizio 1979 . . . . .	155
esercizio 1980 . . . . .	145
esercizio 1981 . . . . .	135
esercizio 1982 . . . . .	110
esercizio 1983 . . . . .	95
esercizio 1984 . . . . .	65

In relazione alla entrata in vigore della legge 5 agosto 1978 n. 468 (art. 35), le suddette quote annuali hanno cessato di avere validità dall'esercizio finanziario 1979.

La legge finanziaria (legge n. 843 del 21 dicembre 1978), cui viene rinviata la facoltà di indicare la quota destinata a gravare su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ha previsto i seguenti importi annuali:

	(in miliardi di lire)
esercizio 1979 . . . . .	295
esercizio 1980 . . . . .	356
esercizio 1981 . . . . .	54

c) *Procedure previste dalla legge.*

La legge prevede:

— la costituzione di un Comitato speciale, presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, chiamato ad esprimere il parere consultivo (in sostituzione dei pareri previsti dalle norme vigenti) sui progetti e i contratti il cui importo risulti superiore ai 300 milioni;

— la presentazione annuale, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, di una relazione sullo stato di attuazione della legge e del relativo programma, comprensiva di un elenco degli Enti, Società od Imprese con le quali sono stati stipulati i contratti.

Tale presentazione annuale consente di seguire nel dettaglio le fasi successive dello stato di attuazione delle procedure stesse (vedi allegato n. 46 alla Tabella 12 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'A.F. 1980).

## 2. PARTE SECONDA

### a) Stato di attuazione degli interventi e difficoltà incontrate.

Durante l'attuazione del programma l'abnorme ed imprevedibile tasso inflazionistico che investiva a pieno il settore della cantieristica ha consentito di avviare solo i 2/3 del programma originario. Conseguentemente lo stato di attuazione è quello riportato in *Allegato 1*.

Rimangono, pertanto, da completare le seguenti imprese:

- adeguamenti tecnici operativi e completamento dotazioni di bordo delle Unità già in costruzione;
- 2 Fregate missilistiche;
- 6 Unità per la caccia alle mine;
- 9 Elicotteri;
- 1 Unità da trasporto anfibio;
- 2 Cacciatorpediniere lanciamissili.

Il perdurare della progressiva lievitazione dei costi anche dopo la stipula dei contratti ha inoltre prodotto, in riferimento a specifiche clausole contrattuali, un forte accrescersi degli oneri di « revisione dei prezzi » che, legati appunto all'aumento del costo della manodopera e dei materiali per le lavorazioni durante il processo di avanzamento delle costruzioni, verranno a maturazione nel 1979 e negli anni successivi fino al 1984 per un ammontare complessivo oggi prevedibile in 470 Mld.

Il riepilogo della situazione delle autorizzazioni e degli impegni, l'entità dei residui risulta dal quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del Bilancio e P.E. Inoltre negli allegati 2, 3, 4 sono riportati i dati relativi agli oneri per revisione prezzo, per completamento programmi già avviati e per programmi da avviare per la completa attuazione della legge navale.

### b) Provvedimenti correttivi.

Fino al momento attuale, i programmi si sono svolti secondo le previsioni anche se la progressiva lievitazione dei costi della manodopera e dei materiali ha comportato per i contratti già stipulati e comporterà per quelli ancora da stipulare, per la completa realizzazione dei programmi previsti dalla legge, maggiori oneri finanziari rispetto a quelli considerati, a suo tempo, dalla legge stessa.

Peraltro, trattandosi di programmi, tutti necessari per il mantenimento dello strumento militare e per il suo progressivo rinnovamento, si ritiene indispensabile reperire i fondi necessari per il loro completo finanziamento.

La soluzione del problema, pertanto, va inquadrata e ricercata nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze Armate e delle risorse finanziarie che verranno attribuite annualmente alla Difesa, nel contesto delle esigenze generali connesse alla situazione economica del Paese.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 1  
 LEGGE N. 57 DEL 1975. — SITUAZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMA « LEGGE NAVALE »

N. d'ordine	Impresa	Avvio	SITUAZIONE PROGRAMMA	Percentuale avanzamento	Prevista ultimazione
1	8 Fregate	Avviata	— 6 Unità in costruzione . . . . .	10%	1983
			— 2 Unità previsto avvio nel 1980 . . . . .	Ø%	1984
2	6 Aliscafi	Avviata	In costruzione . . . . .	25%	1981
3	2 SMMGG.	Avviata	In costruzione . . . . .	35%	1981
4	2 DDG	Non avviata	Previsto avvio nel 1981 . . . . .	Ø%	1984
5	1 Incrociatore	Avviata	In costruzione . . . . .	2%	1984
6	10 Cacciam.	Avviata	— 4 Unità in costruzione . . . . .	5%	1985
			— 6 Unità previsto avvio nel 1980 . . . . .	Ø%	
7	1 Unità anfibia	Non avviata	Previsto avvio nel 1980 . . . . .	Ø%	1984
8	1 Unità logist.	Avviata	Consegna avvenuta . . . . .	100%	31-10-1978
9	1 Unità salvat.	Avviata	In costruzione . . . . .	95%	1979
10	36 Elicotteri	Avviata	— 27 Eli in costruzione . . . . .	15%	1983
			— 9 Eli previsto avvio nel 1982 . . . . .		

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 2  
(in miliardi di lire)

## ONERI PER REVISIONE PREZZO CONTRATTI AVVIATI AMBITO LEGGE N. 57 DEL 22 MARZO 1975

OGGETTO	TOTALE	ESERCIZI FINANZIARI INTERESSATI						
		1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Contratti piattaforme Navi . . . . .	372,0	64,8	69,6	86,3	66,1	33,0	29,2	23,0
Contratti sistemi di Combattimento Navi .	98,0	7,4	16,4	20,3	24,6	17,4	11,9	—
	470,0	72,2	86,0	106,6	90,7	50,4	41,1	23,0

NOTA: 1) Gli importi rappresentano gli oneri di R.P. che matureranno nei singoli esercizi finanziari nel presupposto del mantenimento di un regolare avanzamento delle costruzioni e forniture di cui trattasi.

2) Nella valutazione dei singoli importi, sono stati ipotizzati aumenti dei costi dei materiali e della mano d'opera del 10% dal 1979 al 1985.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 3  
 ONERI PER COMPLETAMENTO PROGRAMMI GIÀ AVVIATI IN AMBITO LEGGE N. 57 DEL 22 MARZO 1975  
 (in miliardi di lire)

OGGETTO	COSTO TOTALE	ALIQUOTA DI SPESA PER I VARI ANNI IN TERMINI MONETARI						
		1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
— Adeguamenti tecnici operativi e completamento dotazione delle Unità in costruzione . . . . .	290,7	5,0	69,9	65,6	63,4	37,3	45,0	4,5
— N. 2 Fregate A.S. . . . .	312,4	—	—	35,9	65,0	69,3	67,3	74,9
— N. 6 Cacciamine . . . . .	167,5	—	—	7,5	37,0	38,0	39,4	45,6
— N. 9 Elicotteri . . . . .	23,6	—	—	—	—	6,6	7,7	9,3
TOTALE . . . . .	794,2	5,0	69,9	109,0	165,4	151,2	159,4	134,3



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 4  
 ONERI PER PROGRAMMI DA AVVIARE PER COMPLETAMENTO PROGRAMMA COSTRUZIONI NAVALI CUI LEGGE N. 57 DEL 22 MARZO 1975  
 (in miliardi di lire)

PROGRAMMI	COSTO TOTALE	ALICUOTA DI SPESA PER I VARI ANNI IN TERMINI MONETARI				
		1980	1981	1982	1983	1984
N. 1 Nave trasporto anfibio . . . . .	191,3	17,3	57,4	68,7	46,0	1,9
N. 2 CC.TT. Lanciamissili . . . . .	515,0	—	76,0	102,4	127,9	208,7
TOTALE . . . . .	706,3	17,3	133,4	171,1	173,9	210,6

## LEGGE 16 FEBBRAIO 1977 N. 38

*Ammodernamento mezzi dell'aeronautica militare.*

## A) PRIMA PARTE

1. *Natura e finalità dell'intervento.*

Per consentire il parziale ammodernamento della linea dei mezzi dell'Aeronautica Militare è prevista la realizzazione dei seguenti programmi, già presentati con apposita relazione, prevista ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge stessa:

- Programma M.R.C.A. (100 velivoli).
- Programma MB. 339 (100 Velivoli).
- Programma SPADA/ASPIDE (n. 20 Batterie SPADA n. 1.100 missili ASPIDE).
- Programma « Radars per la Difesa Aerea ».

2. *Ammontare e durata del programma.*

La legge n. 38 ha durata decennale dal 1977 al 1986.

La legge prevede stanziamenti di 100 miliardi annui, incrementabili in relazione allo stato di attuazione dei programmi, in tutti gli anni dal 1978 al 1986, e 35 miliardi nell'E.F. 1977; questa ultima quota può essere incrementata fino a 100 miliardi con fondi reperiti nei capitoli di parte ordinaria nello stesso E.F.

3. *Procedure previste per legge.*

La legge citata prevede:

— la presentazione annuale, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, di una relazione sullo stato di attuazione della legge e del relativo programma di approvvigionamento dei velivoli, degli apparati radar e dei sistemi missilistici, nonché l'elenco delle società ed imprese con le quali sono stati stipulati i contratti (art. 1 - comma 3);

— la costituzione di un comitato « ad hoc » che deve esprimere il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sui progetti e sui contratti necessari per l'attuazione dei programmi della legge stessa (art. 3).

Tale comitato, che riassume in se le funzioni altrimenti attribuite al Consiglio Superiore delle Forze Armate ed al Consiglio di Stato, ha tenuto finora n. 11 sedute (a partire dal febbraio 1977, data di promulgazione della legge).

**B) SECONDA PARTE****1. Dati contabili.**

I dati richiesti sono contenuti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del Bilancio e P.E.

Si precisa che all'incirca il 50 per cento dei residui di stanziamento dell'E.F. 1978 è a fronte di contratti già avviati (impegno provvisorio), il cui impegno definitivo è previsto a brevissimo termine.

**2. Stato di attuazione dei programmi.****a) Programma M.R.C.A.**

Il programma internazionale M.R.C.A. si sviluppa attraverso Memorandum of Understanding (MoU) fra i tre Paesi (U.K., B.R.D. ed Italia) partecipanti, cui conseguono i contratti che l'agenzia internazionale NAMMA stipula con le Ditte fornitrici.

Per quanto riguarda le attività del programma che rientrano nella legge n. 38 sono stati finora sottoscritti i seguenti accordi:

— MoU n. 10, relativo all'intera produzione (per un importo a carico Italia di 823.784 milioni di lire a condizioni economiche dicembre 1975);

— Supplemento n. 1 al MoU n. 10, che specifica le condizioni del MoU n. 10 per il 1° lotto dei velivoli;

— Supplemento n. 2 al MoU n. 10, che specifica le condizioni del MoU n. 10 per il 2° lotto di velivoli;

— Supplemento n. 3 al MoU n. 10, che specifica le condizioni del MoU n. 10 per il 3° lotto di velivoli;

— MoU n. 12, relativo al Supporto durante la fase di produzione (per un importo a carico Italia di 456.500 milioni di lire a condizioni economiche gennaio 1978);

— MoU relativo al T.T.T.E. — addestramento degli equipaggi di volo (per un importo a carico Italia pari a 66 miliardi di lire a condizioni economiche gennaio 1978).

Peraltro, in dipendenza dei meccanismi che regolano lo svolgimento del programma, gli impegni effettivi di spesa da parte delle tre Nazioni partecipanti vengono presi su base annuale e, pertanto, nella scheda allegata sotto la voce « impegni assunti al 31 dicembre 1978 » la quota parte del programma M.R.C.A. è rappresentata dalle somme effettivamente impegnate (e trasferite alla NAMMA per i successivi pagamenti) negli EE.FF. 1977 e 1978 a fronte delle attività svolte in tali anni.

**b) Programma MB. 339.**

Sono stati perfezionati i contratti relativi al 1° lotto dei velivoli (15 unità). Sono già stati avviati alcuni contratti attinenti a materiali del 2° lotto; è di prossima presentazione al « Comitato *ad hoc* » il contratto del 2° lotto dei velivoli (40 unità).

c) *Programma SPADA/ASPIDE.*

È di imminente presentazione al Comitato « ad hoc » il primo contratto di tale programma, consistente nell'approvvigionamento delle prime 4 batterie SPADA.

d) *Programma « radars per la Difesa Aerea ».*

La stipulazione e l'approvazione del primo contratto, relativo all'approvvigionamento degli IFF della D.A., sono previste per il 1981.

*Difficoltà inerenti lo svolgimento dei programmi.*

Fino al momento attuale, i programmi si sono svolti secondo le previsioni anche se la progressiva lievitazione dei costi della manodopera e dei materiali, ha comportato per i contratti già stipulati e comporterà per quelli ancora da stipulare, per la completa realizzazione dei programmi previsti dalla legge, maggiori oneri finanziari rispetto a quelli considerati, a suo tempo, dalla legge stessa.

Peraltro, trattandosi di programmi, tutti necessari per il mantenimento dello strumento militare e per il suo progressivo rinnovamento, si ritiene indispensabile reperire i fondi necessari per il loro completo finanziamento.

La soluzione del problema, pertanto, va inquadrata e ricercata nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze Armate e delle risorse finanziarie che verranno attribuite annualmente alla Difesa, nel contesto delle esigenze generali connesse alla situazione economica del Paese.

---

LEGGE 16 GIUGNO 1977 N. 372

*Ammodernamento mezzi dell'Esercito.*

**A) PARTE PRIMA**

*1. Natura e finalità dell'intervento.*

La legge ha lo scopo di assicurare l'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito per garantire l'efficienza operativa della F.A.

Gli obiettivi sopraindicati vengono perseguiti mediante l'approvvigionamento di:

— artiglierie, relativo munizionamento e supporto, apparati per l'acquisizione obiettivi e l'automazione del tiro;

— sistemi c/a con relativo supporto per la difesa aerea a bassa e bassissima quota;

— lanciarazzi, sistemi msl., etc. e relativi supporti per la difesa c/c a corta, media e lunga distanza;

— mezzi ruotati, cingolati e corazzati da trasporto, da combattimento e ausiliari e relativi apparati per la visione ed il puntamento notturno;

— stazioni radio ed apparecchiature TLC per l'ammodernamento delle trasmissioni campali e territoriali;

— apparati per l'automazione delle operazioni di gestione dei materiali.

## 2. Ammontare e durata del programma.

a) La legge prevede che il programma si sviluppi in un arco di 10 anni (1977-1986) con stanziamenti annuali di:

— 35 mld. per il 1977;

— 120 mld. per ciascuno degli anni successivi, per una somma complessiva di 1.115 mld.

Gli stanziamenti annuali inoltre possono essere aumentati, con legge di approvazione del bilancio, in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi od ad esigenze di indirizzi di programmazione militare interforze.

b) In fase di applicazione, dei 1.115 mld. previsti dalla legge, sono stati utilizzati — a tutto il 1978 — stanziamenti per 155 mld., mentre per gli anni successivi è prevista l'utilizzazione di:

— 200,0 mld. nel 1979 (piano triennale);

— 241,8 mld. nel 1980 (piano triennale);

— 319,6 mld. nel 1981 (piano triennale);

— 198,6 mld. per il 1982.

c) È da rilevare, peraltro, che in conseguenza dell'incremento dei costi e della completa definizione degli oneri relativi ad alcuni materiali ancora in fase di sviluppo, il costo globale attualizzato della programmazione relativa alla LS n. 372 è di circa 2.200 mld. (costi 1° gennaio 1979).

## 3. Progressione delle procedure.

a) Per i progetti ed i contratti necessari per l'attuazione della programmazione si applicano le disposizioni dell'art. 2, terzo comma della legge 22 marzo 1975 n. 57, tenendo presente che il parere del Comitato previsto dal citato 3° comma è obbligatorio ma non vincolante.

b) Alla data del 31 dicembre 1978 risultavano:

1) approvati e operanti: contratti per 495,3 mld.;

2) approvati dal Comitato ma non ancora operanti: contratti per 10,1 mld.;

- 3) da avviare contratti per:
- 611,3 mld. (sino a concorrere al limite finanziario di circa 1.115 mld. della legge 372/77);
  - ulteriori 1.085 mld. per realizzare tutti i programmi previsti dalla L. 8. che finanziariamente eccedono il limite sopracitato di 1.115 miliardi;
- 4) impegnati tutti i fondi previsti per gli es. fin. '77 e '78 (155 mld. complessivamente).

## B) PARTE SECONDA

### 1. *Esigenze particolari.*

Fino al momento attuale, i programmi si sono svolti secondo le previsioni anche se la progressiva lievitazione dei costi della manodopera e dei materiali, ha comportato per i contratti già stipulati e comporterà per quelli ancora da stipulare, per la completa realizzazione dei programmi previsti dalla legge, maggiori oneri finanziari rispetto a quelli considerati, a suo tempo, dalla legge stessa.

Peraltro, trattandosi di programmi, tutti necessari per il mantenimento dello strumento militare e per il suo progressivo rinnovamento, si ritiene indispensabile reperire i fondi necessari per il loro completo finanziamento.

La soluzione del problema, pertanto, va inquadrata e ricercata nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze Armate e delle risorse finanziarie che verranno attribuite annualmente alla Difesa, nel contesto delle esigenze generali connesse alla situazione economica del Paese.

In annesso sono acclusi i dati contabili richiesti (1).

(1) I dati sono stati inseriti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del Bilancio e P.E.

---

## LEGGE 22 AGOSTO 1977 N. 546

### *Ricostruzione zone terremotate del Friuli.*

## A) PARTE PRIMA

### 1. *Natura e finalità dell'intervento.*

Per quanto attiene alla Difesa la legge n. 546 ha lo scopo di finanziare:

— la ricostruzione, riparazione e riadattamento di immobili ed infrastrutture militari;

— la ricostruzione ed il ripristino di mezzi e scorte dell'A.D. impiegati per il soccorso alle popolazioni.

A tal fine è stato predisposto ed avviato un dettagliato programma di lavori ed approvvigionamenti da attuare con i fondi messi a disposizione della legge di cui trattasi.

## 2. Ammontare e durata del programma.

La legge autorizza il M.D. ad effettuare le seguenti spese:

- a) settore infrastrutture: 25 miliardi ripartiti nella misura di:
  - 5 miliardi per il 1977;
  - 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979;
- b) settori materiali: 12 miliardi ripartiti nella misura di:
  - 4 miliardi per il 1977;
  - 8 miliardi per il 1978 ed anni successivi.

Complessivamente è prevista l'assegnazione a favore del bilancio della Difesa di 37 miliardi.

## 3. Progressione delle procedure.

L'impiego di fondi previsti dalla legge sta avvenendo con un ritardo di circa 2 anni rispetto ai termini indicati a causa di un corrispondente ritardo nell'assegnazione dei fondi stessi.

Infatti, solo a novembre del 1978 sono stati assegnati 19 miliardi, dei quali:

- competenza 1977: 9 miliardi;
- competenza 1978: 10 miliardi.

Inoltre, nel 1979, sono stati assegnati al bilancio della Difesa, per l'esigenza in questione, altri 10 mld.

Conseguentemente gli impegni delle somme stanziare ed i relativi pagamenti si svilupperanno a partire dal 1979.

I rimanenti 8 mld. per raggiungere lo stanziamento complessivo di 37 mld., previsto dalla legge 546/77, sono stati considerati nello stato di previsione della spesa della Difesa, per l'anno 1980.

## B) PARTE SECONDA

1. Sarebbe necessario incrementare le somme destinate alla specifica esigenza in quanto per i settori materiali ed infrastrutture le spese preventivate (44,1 mld.) risultano di 7,1 mld. superiori a quelle di prevista segnalazione (37 mld.).

In annesso sono acclusi i dati contabili richiesti (1).

(1) I dati sono stati inseriti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del Bilancio e P.E.

## LEGGE 21 DICEMBRE 1978 N. 861

*Rifornimento idrico isole minori.*

## 1. PARTE PRIMA

a) *Natura e finalità dell'intervento.*

La legge ha lo scopo di consentire la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori.

b) *Ammontare e durata del programma.*

L'autorizzazione di spesa complessiva ammonta a 7.635 milioni su un arco di 4 anni, dal 1978 al 1981.

Mentre le autorizzazioni di spesa per il 1978 e 1979 sono state definite nella presente legge, quelle relative al 1980 e 1981 sono da determinare attraverso la legge finanziaria.

c) *Procedure previste dalla legge.*

Nessuna particolare procedura.

## 2. PARTE SECONDA.

a) *Stato di attuazione della legge.*

Il bando di gara relativo alla licitazione privata per l'acquisizione di n. 2 motocisterne da 1.200 tonnellate ha iniziato il suo *iter* presso gli Organi consultivi.

In annesso sono acclusi i dati contabili richiesti (1).

b) *Provvedimenti correttivi.*

Nessuno.

(1) I dati sono stati inseriti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del Bilancio e P.E.

## LEGGE 18 AGOSTO 1978 N. 497

*Alloggi di servizio per il personale militare.*

## PARTE PRIMA

1. La legge autorizza il Sig. Ministro della Difesa a predisporre ed attuare, nel decennio 1978/1987, un programma di realizzazione di alloggi di servizio di tipo economico da destinare ai propri dipendenti, al fine di garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle Forze Amate.



2. Per l'attuazione del programma, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1978, di lire 20 miliardi per il 1979, di lire 10 miliardi nel 1980 e miliardi 170 negli anni successivi, previa imputazione sul capitolo 8001 e corrispondente nei singoli esercizi finanziari.

3. Sulla base delle esigenze funzionali di ciascuna Forza Armata, così come definite in sede di Comitato dei Capi di Stato Maggiore, GENIODIFE ha redatto il programma di massima delle realizzazioni, approvato nel marzo 1979 dal Sig. Ministro, articolato in cinque bienni, prevedendo le seguenti modalità di intervento:

- a) acquisti di appartamenti da privati (ove possibile e limitatamente al primo biennio, per gli affari di rilevante importo);
- b) costruzioni « ex novo »;
- c) permuta di aree o immobili con i Comuni o altri soggetti pubblici;
- d) trasformazioni.

#### PARTE SECONDA

1. Attualmente è in corso di approvazione il programma dettagliato delle realizzazioni previste per il primo biennio e, conseguentemente, a tutt'oggi non sono stati assunti impegni di spesa.

2. GENIODIFE, nel frattempo, ha diramato agli organi esecutivi periferici precise direttive sulle procedure da eseguire a seconda dei singoli tipi di interventi da realizzare.

3. Si allegano le prescritte schede contabili (1).

4) Tenuto, infine, conto che la legge sta trovando pratica normale attuazione, non si ritiene di formulare proposte di variante.

(1) I dati sono stati inseriti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del Bilancio.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

## INDICE PER LEGGI

	Pag.
Legge 7 agosto 1973, n. 512 . . . . .	307
Legge 1° marzo 1975, n. 47 . . . . .	307
Legge 9 maggio 1975, n. 153 . . . . .	309
D.L. 13 agosto 1975, n. 377 . . . . .	309
Legge 30 aprile 1976, n. 386 . . . . .	310
Legge 10 maggio 1976, n. 352 . . . . .	311
Legge 27 dicembre 1977, n. 984 . . . . .	312
Legge 20 ottobre 1978, n. 674 . . . . .	315
Legge 21 dicembre 1978, n. 843 . . . . .	316

PAGINA BIANCA

## LEGGE 7 AGOSTO 1973 N. 512

*Norme per il finanziamento dell'attività agricola ».*

L'art. 3 della suddetta legge ha fra l'altro disposto lo stanziamento di lire 30 miliardi da iscriversi in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975 per completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale ed interregionale.

In base ad apposito programma detto stanziamento è stato impegnato nell'approvazione di progetti di OO.PP. di bonifica e di irrigazione.

I residui da liquidare ammontano a lire 3.900 milioni circa, e sono connessi all'approvazione degli atti di collaudo dei lavori ed alla definizione delle procedure inerenti alla chiusura delle concessioni.

L'art. 5 - V comma della legge in argomento ha disposto, inoltre, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per ciascun esercizio finanziario (1973, 1974 e 1975) per iniziative di interesse nazionale volte a promuovere e sostenere la cooperazione agricola.

Nel quadro degli obiettivi di carattere generale, indicati dalla ripetuta legge, sono stati concretizzati programmi d'intervento, mediante stipulazione di convenzioni con qualificati enti del settore, per la realizzazione di attività concernenti principalmente lo svolgimento di corsi di formazione professionale per dirigenti di cooperative agricole, assegnazione di borse di studio, seminari di qualificazione e di aggiornamento, convegni, studi e ricerche nel settore tecnico-economico, partecipazione a fiere e mercati.

A seguito degli stanziamenti sopra menzionati, imputati sul capitolo 5121 nell'anno 1973 e sul cap. 7203 negli anni successivi, sono stati assunti impegni per un importo complessivo di lire 2.471.734.000 sui quali sussistono residui passivi, al 31 dicembre 1978, per lire 1.111.613.410 afferenti attività un corso di realizzazione.

Sul predetto cap. 7203 permangono disponibilità residue di stanziamento di lire 528.266.000 per le quali è in corso la procedura amministrativa necessaria per il relativo impegno.

## LEGGE 1° MARZO 1975 N. 47

*Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.*

CAP. 4012: i fondi di cui al presente capitolo riguardano l'indennità di rischio al personale del Corpo Forestale dello Stato impiegato nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi e la cui corresponsione è subordinata all'approvazione del Regolamento di applicazione della legge 1° marzo 1975, n. 47.

CAP. 4066: riguarda le spese per la realizzazione dei piani per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi. Sono stati

emessi ordinativi diretti a favore di quelle Regioni a statuto speciale e di quelle a statuto ordinario e delle Provincie Autonome, che hanno provveduto ad inviare il piano a questo Ministero, così come disposto dal D.M. di ripartizione dei fondi.

CAP. 4069: i fondi del presente capitolo, riguardanti le spese per la corresponsione del compenso orario alle persone impiegate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, sono stati interamente ripartiti ed assegnati agli Ispettorati Regionali delle Foreste o direttamente alle Regioni a statuto speciale.

CAP. 4068: riguarda le spese per il funzionamento del Servizio antincendi boschivo e dell'ufficio per lo Studio e la difesa dei boschi dagli incendi. Si è provveduto all'acquisto di idoneo equipaggiamento per il personale del C.F.S. facente capo ai gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego, al potenziamento dell'attrezzatura meccanica e all'acquisto di apparati radio ricetrasmittenti per l'ampliamento di reti radio preesistenti e per l'acquisto di veicoli ed allestimenti antincendio (autobotti, campagnole, furgoni, ruspe, allestimenti antincendio da montare su campagnole, ecc.). È stato inoltre rimborsato il Ministero della Difesa per l'acquisto di un sistema MAFFS col quale attrezzare un velivolo C 130 dell'Aeronautica Militare in versione antincendio e di due piscine trasportabili per la miscelazione acqua-ritardante. Si è inoltre provveduto all'acquisto di un primo contingente di 3 elicotteri leggeri Breda Nardi NH 500 C.

CAP. 8218: riguarda le spese a totale carico dello Stato per la realizzazione delle iniziative e delle opere per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi. I fondi in bilancio sono stati liquidati a quelle Regioni i cui piani antincendio sono stati approvati.

CAP. 4067: riguarda le spese per la realizzazione della carta forestale prevista dall'art. 4 della legge in argomento. I fondi di tale capitolo non sono stati ancora impegnati in attesa che la Commissione appositamente costituita determini le modalità di realizzazione di tale carta.

CAP. 8321: riguarda le spese anticipate dallo Stato, con diritto di rivalsa, per il ripristino dei luoghi distrutti dagli incendi. I fondi di tale capitolo non sono stati impegnati perchè nessuna richiesta al riguardo è pervenuta a questa Direzione Generale.

Per quanto riguarda i capitoli 8255 e 8256, concernenti rispettivamente le somme da ripartire fra le Regioni per la ricostituzione dei boschi distrutti e danneggiati dagli incendi, e le somme da ripartire fra le Regioni per la concessione dei contributi per le opere di prevenzione e per le attrezzature non contemplate nei piani regionali ed interregionali per la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, tutti i fondi sono stati impegnati e pagati.

La relativa gestione è passata dal 1978 al Ministero del Bilancio (Cap. 7081) per effetto del D.P.R. 616/77.

I fondi recati dalla legge 47/75 sono stati integrati di una somma complessiva di lire 10 miliardi per effetto delle leggi 493/75 e 403/77.



**LEGGE 9 MAGGIO 1975 N. 153***Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura.*

La direttiva CEE 161/72 che, fra l'altro, all'art. 4 consente agli Stati membri di provvedere alla formazione ed al perfezionamento dei consulenti socio-economici, è stata recepita, come noto, dallo Stato italiano con legge n. 153 del 9 maggio 1975.

Questa legge al titolo V, artt. 51, 52, 53 e 54, per quanto riguarda la formazione dei consulenti socio-economici, stabilisce in particolare che i corsi di formazione devono essere rivolti alle persone che, avendo ricevuto una adeguata formazione di base ed avendo già acquisito una sufficiente esperienza nel settore agricolo, intendano dedicarsi a titolo professionale all'attività di informazione socio-economica.

In applicazione della legge suddetta il Ministero dell'agricoltura ha intrapreso fin dal 1975 le iniziative necessarie per adempiere i suoi compiti.

L'attività finora ha consentito di dare inizio ai primi corsi di formazione per consulenti socio-economici.

Attualmente sono in corso di svolgimento n. 3 corsi di cui uno in Umbria, uno in Lucania ed uno in Lombardia e in fase di perfezionamento gli atti amministrativi formali relativi ad altri corsi da attuarsi nelle seguenti Regioni: Piemonte e Valle d'Aosta, Marche, Sicilia nonché un secondo corso nelle Regioni Lombardia ed Umbria.

A ciascun corso della durata di 150 giorni effettivi di studio partecipano 25 allievi.

A tutto il 31 dicembre 1977 per i tre corsi in fase di svolgimento sono stati assunti impegni per lire 334.095.000. Tale somma è stata nel primo semestre 1978 integrata di lire 30.000.000 in base all'art. 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 958.

Da quanto sopra si evince che la formazione dei consulenti socio-economici è stata avviata anche in Italia, con grande impegno, superando molte obiettive difficoltà dovute principalmente alla « novità » per il nostro Paese di una formazione del tipo in questione.

---

**DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 377, convertito con modificazioni, nella legge n. 493.**

*Provvedimenti per il rilancio dell'economia.*

L'art. 6 del D.L. 377/1975 reca un finanziamento di lire 54 miliardi ad integrazione dei finanziamenti recati da precedenti leggi a partire dal 1965 per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione del Regolamento C.E.E. n. 17/64. (Cap. 7454).

Per il periodo successivo al trasferimento delle funzioni alle Regioni, si provvede alla copertura di detti oneri mediante prelevamento dal Conto corrente istituito ai sensi della legge n. 863/1977.

Il residuo di stanziamento di lire 19 miliardi è dovuto al fatto che detta somma non è stata utilizzata per la concessione di contributi per la impossibilità di concedere il contestuale concorso negli interessi conseguente all'esaurimento del limite di impegno iscritto al cap. 7446. Con recente provvedimento è stato elevato detto limite di impegno e sono in corso i decreti di impegno dei contributi.

Per quanto riguarda i residui propri si fa presente che le cause dei ritardi sono dovute, con riferimento agli impegni, all'attesa della decisione C.E.E. e dell'adozione del progetto esecutivo; con riferimento alle liquidazioni, al ritardo dell'esecuzione delle opere e dell'allestimento della documentazione giustificativa da parte dei beneficiari; inoltre alla insufficienza di strutture materiali ed alla difficoltà di utilizzare maggiore personale nei periodi di concentrazione del lavoro.

Quanto allo stanziamento i capitoli n. 7906 (D.L. n. 377 modificato con legge n. 493) e n. 7220 (Legge 1° luglio 1977 n. 403 « Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle Regioni ») recano i finanziamenti integrativi di quelli disposti per l'attuazione dell'art. 10 della legge 910/66 (Piano Verde n. 2) concernente gli impianti statali di mercato.

I residui di stanziamento risultanti al 30 giugno 1979 sono destinati a fronteggiare esigenze a fronte di affidamenti dati sulla base di programmi di intervento definito.

La mancata assunzione degli impegni formali, deriva dalla circostanza che alla detta data non era ancora esaurita la complessa procedura istruttoria che è quella osservata per le opere pubbliche statali.

Gli stessi residui devono coprire, naturalmente, le maggiori spese per aumenti d'asta nonchè le maggiori spese per revisione prezzi per gli impianti in corso di realizzazione.

Per quanto riguarda i residui propri le cause dei ritardi nelle liquidazioni sono dovute alla lunghezza dei tempi tecnici per l'esecuzione dei lavori.

---

#### LEGGE 30 APRILE 1976 N. 386

##### *Norme di principio e finanziarie concernenti gli Enti di sviluppo.*

Per sopperire alle esigenze relative ai compiti ad esaurimento relativi all'azione di riforma fondiaria, l'art. 9 della legge citata ha stabilito che previo intese con il Ministero del Tesoro, dall'esercizio 1976 debbono essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura le somme occorrenti.

Al 31 dicembre 1978, anche mediante apposite variazioni di bilancio, per il titolo anzidetto sono stati iscritti stanziamenti per un complessivo ammontare di lire 75 miliardi, con una incidenza annua di 25 miliardi.

Poichè tale stanziamento non è risultato sufficiente è stata chiesta una ulteriore variazione di bilancio per lire 22 miliardi per appianare ai fabbisogni al 31 dicembre 1978.

Sul bilancio 1979 è stata iscritta la somma di lire 30 miliardi.

In base alla stessa legge, l'ultimo comma dell'art. 18 prevede una autorizzazione annua di lire 3 miliardi per contributi in favore dell'O.N.C., dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia e per quello di Arezzo, fino a quando non venga diversamente disposto con i provvedimenti da emanarsi ai sensi della legge n. 70/75 e n. 382/76.

In relazione allo scioglimento dell'O.N.C., avvenuto in data 1° aprile 1979 e al trasferimento alle Regioni di parte dei compiti già svolti dagli Enti irrigui di Bari e di Arezzo, nessuno stanziamento era stato iscritto nel bilancio del Ministero dell'Agricoltura per il 1979. Apposito accantonamento era stato però previsto negli appositi fondi iscritti nel bilancio del Ministero del Tesoro.

Con nota di variazione, è stata iscritta nel bilancio del Ministero dell'Agricoltura 1979 una prima assegnazione di lire 750 milioni.

Tale assegnazione dovrà essere incrementata in relazione alle attività residue degli altri due Enti, che continueranno a gestire attività di competenza statale.

---

#### LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 352

##### *Attuazione delle direttive comunitarie sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.*

Tale legge recepisce la direttiva CEE n. 268/75 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. Gli stanziamenti recati per gli anni 1976 e 1977 sono stati iscritti nel bilancio di questo Ministero, mentre per gli anni 1978 e 1979, soppressi i capitoli dal bilancio di questo Dicastero, gli stanziamenti sono stati trasportati al capitolo n. 7081 del bilancio del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. 616/77. Ad ogni modo tutte le somme iscritte fino al 1978 sono state ripartite tra le Regioni dal CIPE, su proposta di questo Ministero, sentita la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281. Per l'esercizio in corso è stata inoltrata al Ministero del Bilancio la proposta di riparto di questa Amministrazione che dovrà essere esaminata dalla citata Commissione interregionale prima della definitiva approvazione da parte del CIPE.

Ciò nonostante i benefici recati dalla legge in argomento sono stati scarsamente utilizzati da parte degli aventi titolo in quanto fino a pochi mesi orsono non tutte le Regioni avevano recepito la normativa comunitaria e nazionale. Si prevede comunque che nel prossimo futuro la legge sarà diffusamente impiegata su tutto il territorio nazionale e che quindi i fondi messi a disposizione delle Regioni possano essere sollecitamente utilizzati.

Si fa tuttavia rilevare che il fabbisogno finanziario per la concessione dell'indennità compensativa è largamente superiore alle disponibilità finanziarie attuali.

Sulla base dei dati in possesso di questo Ministero infatti si è stimato che le necessità finanziarie per la corresponsione dell'indennità compensativa ammontano annualmente a 102 miliardi a fronte di una disponibilità media annua di appena 40 miliardi.

Si pone pertanto l'esigenza di integrare la dotazione del Capitolo 8260 al fine di poter soddisfare tutte le richieste di pagamento della citata indennità.

Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero rimane iscritta al Cap. 4301, fino all'anno 1980, soltanto la somma di lire 100 milioni destinata ad essere ripartita in capitoli di spese concernenti oneri di carattere generale (parte corrente).

---

#### LEGGE 27 DICEMBRE 1977 N. 984

*Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani (Quadrifoglio).*

Come già fatto presente nella relazione previsionale e programmatica relativa al corrente anno, della legge in esame è stato elaborato uno stralcio annuale per l'anno 1978, per affrettare gli investimenti ed assicurare agli stessi la continuità rispetto ai precedenti interventi.

Detto stralcio è stato approvato dal CIPAA il 4 agosto 1978 e in quella occasione venne anche definita la ripartizione di massima dei finanziamenti relativi agli interventi di competenza nazionale ed ai programmi nazionali di coordinamento.

In data 18 aprile u.s. sono stati approvati dal suddetto Organismo i piani definitivi di coordinamento in materia di: selezione, ipofecondità, acquacoltura, approvvigionamento idrico nei territori di collina e di montagna.

Per quanto riguarda il Piano agricolo nazionale relativo al quadriennio 1979-82 per alcuni settori e al novennio 1979-87 per altri settori, va precisato che, in data 26 aprile 1978, è stato approvato dal CIPAA uno schema di massima degli interventi da operare.

In tale schema sono, inoltre, previste delle ripartizioni dei fondi disponibili; però, alla data odierna non si hanno elementi definitivi in quanto ai sensi della legge stessa il suddetto schema dovrà passare al vaglio della commissione dei rappresentanti regionali di cui all'art. 4 e, quindi, al CIPAA per l'approvazione definitiva.

Il Ministero dell'agricoltura, inoltre, ha già provveduto a formulare un programma quinquennale di ricerca per il miglioramento della pro-

duttività del mais in Italia attraverso intervento genetico e fisiologico. Tale programma, approvato dal Comitato nazionale della sperimentazione agraria sta per essere finanziato mediante l'assegnazione di contributi agli Istituti sperimentali ed alle Università interessate.

Per quanto, in particolare, concerne il settore irriguo lo stralcio del piano ha previsto la ripartizione dei finanziamenti fra gli interventi di competenza regionale e quelli di carattere nazionale.

Per questi ultimi il piano ha altresì individuato le opere da finanziare raggruppandole in due categorie:

a) completamento o prosecuzione opere irrigue in corso al 31 dicembre 1977;

b) nuove opere a carattere nazionale.

Complessivamente è stato attribuito al bilancio del Ministero per detti interventi lo stanziamento di lire 47.619 milioni di cui lire 35.311 per la categoria a) e 12.308 milioni per la categoria b), rispettivamente sui capitoli 7709 e 7710 del 1978.

Poichè le relative variazioni di bilancio hanno avuto luogo a fine esercizio 1978, solo con l'inizio dell'anno 1979 si è potuto procedere agli impegni di spesa, trattandosi di progetti pronti.

Per quanto riguarda il piano agricolo nazionale relativo al novennio 1979/87, nello schema degli interventi approvato dal CIPAA in data 26 aprile 1978, per il settore irriguo (opere di carattere nazionale) sono stati individuati gli interventi ed il riparto dei finanziamenti fra le Regioni e lo Stato.

Tenuto conto della riduzione apportata allo stanziamento complessivo con variazione disposta dal Ministero del Tesoro per il finanziamento dell'edilizia rurale, per lire 115 miliardi, la quota globale (compreso il 1978) attribuibile alle Regioni ascende a lire 2.089 miliardi e quella dello Stato, ivi compresi i fondi per studi e ricerche a lire 775 miliardi.

Le definitive decisioni, in ordine all'approvazione del piano saranno assunte dal Consiglio dei Ministri su delibera del CIPAA previa intesa della sopra indicata commissione dei rappresentanti regionali. Allo stato, pertanto, negli appositi prospetti allegati vengono esposti, in via indicativa, i fabbisogni annuali per le opere nazionali individuate nello schema del Piano.

Per il settore della Forestazione il piano stralcio prevede interventi di competenza nazionale ed interventi di competenza regionale.

Le somme da assegnare alle Regioni per il finanziamento degli interventi di loro competenza sono state iscritte nel bilancio del Ministero del Bilancio, gli stanziamenti invece destinati alla realizzazione dei programmi nazionali sono stati iscritti in quattro capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Ministero (Cap. 8223, 8264, 8265, 8266). Per quanto concerne il 1979 e gli anni successivi i programmi di intervento non sono stati ancora definitivamente approvati. Invero tali programmi pluriennali, già elaborati da questo Ministero, sono stati così come previsto dalle procedure volute dalla legge, approvati dal CIPAA in via provvisoria; per la definitiva approvazione si è in attesa del completamento dell'iter previsto dalla legge, analogamente a quanto sopra indicato.

In ordine alle spese previste dalla legge 984/77 (Cap. 7301) per le attività promozionali intese a favorire la commercializzazione anche all'estero dei prodotti agricoli e zootecnici nazionali sia allo stato fresco che trasformato, l'Amministrazione intende svolgere campagne promozionali all'interno ed all'esterno per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari nazionali.

All'interno dette campagne avranno carattere prevalentemente di orientamenti nei consumi, al fine di incentivare la domanda dei consumatori verso prodotti alternativi italiani (carni avicole - uova - pesce azzurro - trota, ecc.) nell'intento di ridurre le importazioni di prodotti alimentari (in particolare carne bovina) per conseguire il contenimento del *deficit* della bilancia alimentare.

All'estero invece, le campagne promozionali tenderanno al consolidamento dell'esportazione dei prodotti agricoli nazionali in quei Paesi, dove già sussiste una corrente d'esportazione (Paesi Europeo Comunitari ed extracomunitari, nonché Paesi Extraeuropei (quale Stati Uniti e Canada).

Per le azioni all'interno ci si avvarrà dei più diffusi mezzi di comunicazioni di massa (Giornali ad alta tiratura - di settore - riviste e rotocalchi - radiotelevisione, manifesti, ecc.), mentre per le azioni all'estero saranno svolte per il tramite dell'Istituto Nazionale del Commercio con l'Estero (I.C.E.).

Gli affidamenti avverranno secondo le procedure previste dalle vigenti norme di contabilità di Stato (contratti per corrispondenza, convenzioni). Le relative fasi d'attuazione saranno seguite da appositi Comitati di gestione composti anche dai rappresentanti delle categorie interessate.

Per tutte le iniziative sopraccennate sono in corso i necessari preliminari sia di ordine tecnico, che amministrativo per l'approvazione e la conseguente attuazione dei relativi programmi sia all'interno che all'estero.

Le spese autorizzate dalla ripetuta legge 984/77 (cap. 7300) per investimenti volti a potenziare l'attività di prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, per l'attuazione di una concreta collaborazione con le Regioni, nonché per l'acquisizione di mezzi tecnici necessari per incentivare le analisi di revisione consentiranno di provvedere al potenziamento del servizio repressione frodi, mediante l'acquisto di attrezzature tecniche per incentivare i controlli, l'assunzione anche a tempo determinato di personale (art. 26 legge 1° giugno n. 285 del 1977, occupazione giovanile) e la collaborazione con le Regioni. Per quanto riguarda le attrezzature tecniche si intende dotare gli uffici periferici, la cui struttura organizzativa lo consenta, di elaboratori elettronici in modo da poter elaborare in sede centrale i dati ottenuti, o tramite il Centro meccanografico già esistente presso il Ministero debitamente potenziato o, quanto meno, per mezzo di attrezzature disponibili presso altre Amministrazioni statali.

In ordine a quanto precede si fa presente che sono tuttora in corso, sia per le iniziative promozionali da finanziare con i fondi stanziati sul cap. 7301, che per quelle volte al potenziamento dell'attività di repressione delle frodi alimentari, di cui al capitolo 7300, le procedure amministrative richieste dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato per l'erogazione delle spese.

Considerata la complessità dell'*iter* procedurale si ritiene che la realizzazione delle iniziative previste potrà iniziare nei primi mesi del prossimo anno.

La mancata realizzazione delle attività nel corso del 1979, oltrecchè alle difficoltà amministrative suddescritte, è da attribuirsi a motivi tecnici individuabili, per quanto riguarda l'automazione del servizio repressione frodi, nella necessità di inserire detto programma in quello più vasto della meccanizzazione dell'Amministrazione centrale, e per quanto riguarda le iniziative promozionali nella messa a punto del programma per l'intero periodo di attuazione della legge.

Superati tali ostacoli iniziali si ritiene che le attività in questione possano trovare regolare svolgimento nel successivo periodo di operatività della legge n. 984/77.

Questo Ministero intende, inoltre, realizzare per ogni settore i seguenti programmi:

- 1) archivio delle aziende da controllare;
- 2) gestione metodica dei sopralluoghi;
- 3) gestione di un archivio giudiziario;
- 4) gestione delle bollette d'accompagnamento merci.

Per tutte queste iniziative, trattandosi di operazioni che richiedono specifiche competenze, l'amministrazione prima di iniziare la procedura amministrativa ha chiesto in merito il parere tecnico del Provveditorato generale dello Stato.

---

#### LEGGE 20 OTTOBRE 1978 N. 674

##### *Norme sull'Associazionismo dei produttori agricoli.*

Il 3° comma dell'art. 9 della legge 674/78 autorizza la spesa di lire 18 miliardi, in ragione di lire 3 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1984, allo scopo di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle Unioni Nazionali costituite da Associazioni di produttori.

Il 4° comma dell'art. 10 della stessa legge autorizza la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero in ragione di lire 1 miliardo all'anno, allo scopo di favorire interventi nel mercato agricolo alimentare da parte di Unioni secondo quanto stabilito dall'art. 18 del Regolamento C.E.E. n. 1360/78.

In base alle predette norme legislative sono stati istituiti dall'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato — Ministero del Tesoro — i relativi capitoli di spesa (Cap. 7263 e 7264) e quanto prima saranno avviate le iniziative predette.

## LEGGE 21 DICEMBRE 1978 N. 843

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria).*

L'art. 48 della suddetta legge prevede autorizzazioni di spesa per gli anni 1979 - 1980 e 1981 rispettivamente per lire 100 miliardi (1979), lire 140 miliardi (1980) e lire 145 miliardi (1981) per i seguenti interventi di competenza di questo Ministero:

1) Rifinanziamento comunità montana (cap. 8257) 65 miliardi 1979, 115 miliardi 1980, 120 miliardi 1981.

2) Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (capitolo 7584) 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.

3) Apporto al patrimonio della cassa per la formazione della proprietà contadina (cap. 7583) 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.

4) Completamento delle opere statali di provvista di acqua ad uso irriguo e di opere di bonifica eseguite anteriormente al 31 dicembre 1977, (cap. 7706) 20 miliardi nel 1979 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

In particolare per quanto concerne il finanziamento di cui al punto 1 si fa presente che lo stanziamento del citato capitolo 8257 dovrà essere ripartito tra le Regioni dal CIPE, su proposta di questo Ministero e sentita la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 281. È stata già elaborata la proposta ministeriale di riparto che verrà inviata nei prossimi giorni al Ministero del Bilancio per i successivi adempimenti.

Riguardo allo stanziamento di cui al capitolo 7706 del punto 4 si precisa che per sopperire alle esigenze create dall'aumento dei prezzi, del costo degli espropri e degli imprevisti in corso d'opera relativamente ai lavori pubblici di bonifica e di irrigazione già in corso al 31 dicembre 1977, il cui completamento rientra nei compiti della Amministrazione centrale ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 616/77, la legge 843/1978 ha autorizzato uno stanziamento di lire 40 miliardi in ragione di 20 miliardi per il 1979 e lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981.

In relazione alla riduzione dell'autorizzazione rispetto al finanziamento richiesto di lire 60 miliardi, e dall'incremento che si sta verificando nell'aumento dei prezzi dei materiali e della mano d'opera, sarà necessaria una integrazione per garantire l'ultimazione dei lavori già appaltati.



**MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 468 - art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

## INDICE PER LEGGI E SETTORI DI INTERVENTO

	<i>Pag.</i>
<b>COMMERCIO</b>	
Legge 16 novembre 1960, n. 1016 . . . . .	321
Legge 10 ottobre 1975, n. 517 . . . . .	322
<b>INDUSTRIA</b>	
Legge 30 luglio 1959, n. 623 . . . . .	330
Legge 4 novembre 1963, n. 1457 . . . . .	330
Legge 1° dicembre 1971, n. 1101 . . . . .	330
Legge 8 agosto 1972, n. 464 . . . . .	330
Legge 30 aprile 1976, n. 374 . . . . .	330
D.P.R. 902 del 9 novembre 1976 . . . . .	355
Legge 12 agosto 1977, n. 675 . . . . .	356

PAGINA BIANCA

## LEGGI CONCERNENTI IL SETTORE DEL COMMERCIO

Le leggi pluriennali di spesa, rientranti nella competenza della Direzione Generale del commercio interno e dei consumi industriali, riguardano il Credito agevolato al commercio e sono precisamente la legge 10 settembre 1960, n. 1016 e successive proroghe e modificazioni (cap. 8041) e la legge 10 ottobre 1975, n. 517 (cap. 8042).

## LEGGI 16 NOVEMBRE 1960, N. 1016 - Cap. 8041

Si premette che la legge ha cessato di operare, in termini di nuove concessioni, dal 1° luglio 1976, per effetto della legge 29 aprile 1976, n. 226, ma continua a svolgere la sua efficacia per tutte le operazioni approvate dal competente Comitato fino al 30 giugno 1976, disponendo di stanziamenti fino all'anno 1984.

Si tratta di contributi in conto interessi su finanziamenti alle medie e piccole imprese commerciali accordati dagli istituti di credito al fine di potenziare le strutture aziendali, per un ammontare massimo di 50 milioni ed una durata non superiore a 10 anni.

Destinatario del contributo è l'istituto finanziatore; beneficiario finale è l'operatore commerciale che tramite l'intervento statale viene a godere di un tasso agevolato, inferiore a quello di mercato, per la restituzione della somma mutuata.

Presupposto per l'applicazione del beneficio previsto dalla legge era l'apposita domanda da parte dell'Istituto abilitato a norma di legge, che aveva deliberato la concessione del finanziamento stesso.

La domanda dell'Istituto, corredata della documentazione atta a dimostrare l'esistenza dei necessari requisiti veniva sottoposta al parere del Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, integrato con i rappresentanti del commercio.

Del favorevole esito dell'esame veniva quindi data comunicazione all'Istituto, con l'invito a trasmettere il contratto di mutuo e tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Tutta questa prima fase d'istruttoria è stata completamente esaurita fin dal luglio 1976.

Ricevuta dunque la documentazione, viene emanato il relativo decreto di concessione-liquidazione, soggetto alla registrazione presso la Corte dei conti. A causa della notevole quantità delle domande esaminate ed appro-

vate (17.988 per un importo complessivo di finanziamenti di lire 234 miliardi 456.119.179) e di talune inadempienze degli Istituti circa la regolarità della documentazione e della ben nota carenza di personale addetto, l'emanazione dei decreti è tuttora in corso, mentre è sospesa per quelle operazioni per le quali si è ancora in attesa di ricevere la documentazione o parte di essa.

Restituito registrato il decreto dalla Corte dei conti ne viene inviata copia all'Istituto per la richiesta di effettiva erogazione, dopo di che si provvede all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Alla presente è allegato un prospetto riguardante lo stato della legislazione (allegato A); per quanto riguarda i dati contabili si rinvia al quadro riassuntivo predisposto dal Ministero del Bilancio.

---

#### LEGGE 10 OTTOBRE 1975 N. 517 - Cap. 8042.

Cessata al 1° luglio 1976, l'operatività della legge 16 settembre 1960, n. 1016 si è ad essa sostituita la legge 10 ottobre 1975, n. 517.

La nuova normativa ha ampliato e perfezionato l'intervento dello Stato nel campo del credito agevolato al commercio, rispetto alla legge 1016, elevando la durata (a 15 anni) e l'importo massimo dei finanziamenti (fino a 500 milioni per le forme di commercio associato) e consentendo l'accesso anche agli operatori sprovvisti di garanzie personali, avendo istituito presso il Mediocredito centrale un fondo di garanzia. Nello stesso tempo ha stabilito regole più precise e dettagliate per l'ammissione dei finanziamenti ai benefici di legge.

L'iter burocratico di applicazione della legge ricalca quello relativo alla legge 1016. Anche in questo caso presupposto iniziale è la presentazione della domanda di contributo da parte dell'Istituto di credito abilitato.

Regolarizzata sotto l'aspetto formale, l'istanza viene sottoposta al parere del Comitato, cui l'art. 6 della legge ha attribuito la gestione del fondo e di cui fanno parte sette Ministri (o loro delegati) nonchè rappresentanti di Enti, Associazioni o organismi vari. Alle sedute del Comitato partecipa altresì il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare.

Approvata la domanda dal Comitato, viene data comunicazione all'Istituto e contestualmente viene emanato il decreto di concessione, in cui l'entità del contributo viene indicata in via previsionale.

L'importo esatto di tale contributo e la sua imputazione agli esercizi finanziari secondo le date di scadenza previste nel piano di ammortamento, viene determinato successivamente con il decreto di liquidazione, per la cui emanazione occorre pertanto attendere che l'Istituto invii il contratto di mutuo e la ulteriore documentazione. Devesi sottolineare il fatto che all'Istituto è data facoltà di stipulare il contratto entro un anno dalla

data di comunicazione dall'ottenuto beneficio da parte dell'Amministrazione.

Perfezionato il decreto di liquidazione, si provvede all'emanazione dei mandati di pagamento alla scadenza prevista dal piano di ammortamento.

Lo stanziamento previsto dalla legge 517 per gli interventi in conto interessi ammonta a complessivi 85 miliardi, di cui 4 a carico dell'esercizio 1975 e 9 a carico degli esercizi dal 1976 al 1984.

Il competente Comitato ha approvato n. 3.350 istanze di contributo, a fronte delle 7.211 pervenute, con un onere presumibile per lo Stato di circa lire 75,4 miliardi.

La rimanente disponibilità di lire 9,6 miliardi risulta insufficiente a coprire l'importo dei contributi (stimato in circa 186,3 miliardi) relativi alle domande ancora in attesa del parere del Comitato.

Tale massa di approvazioni non si è tradotta che in minima parte nei conseguenti provvedimenti ministeriali di impegno. Al momento, infatti, risultano registrati dalla Corte dei conti solo 77 decreti di concessione, mentre non è stato ancora emanato alcun decreto di liquidazione.

Di conseguenza sono stati formalmente impegnati soltanto 946 milioni.

L'iniziale difficoltà nella costituzione del Comitato cui si è fatto cenno, la necessità sentita dal Comitato, una volta costituito, di definire i criteri applicativi della nuova normativa e di diramare le conseguenti direttive; il tardivo perfezionamento del sistema meccanografico misto alla carenza di personale ed infine alcuni rilievi mossi dagli organi di controllo in ordine alla competenza ed all'operato del Comitato, hanno concasualmente e gravemente limitato l'applicazione della legge stessa determinando la situazione innanzi descritta.

Gli attuali ritardi potrebbero comunque essere agevolmente superati qualora venissero a cadere le divergenze nell'interpretazione data alla legge dalla Corte dei conti e dal Comitato di gestione e qualora l'Ufficio venisse dotato di un Centro elaborazione dati all'interno del Ministero Industria e del personale tecnico necessario alla sua utilizzazione, essendo risultato inidoneo il ricorso al Centro del Provveditorato Generale dello Stato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA PLURIENNALE DI CUI AL CAP. 8041  
(Contributi in conto interessi)

ANNO FINANZIARIO	(in milioni di lire)						TOTALI
	LEGGE 16-9-1960 n. 1016	LEGGE 23-3-1964 n. 153	D.L. 30-8-1968 n. 918	D.L. 26-10-1970 n. 75	D.L. 5-7-1971 n. 430	LEGGE 24-12-1974 n. 713	
1960-61	300	—	—	—	—	—	300
1961-62	300	—	—	—	—	—	300
1962-63	300	—	—	—	—	—	300
1963-64	300	1.000	—	—	—	—	1.300
1-7/31-12-1964	—	500	—	—	—	—	500
1965	300	1.000	—	—	—	—	1.300
1966	300	1.000	—	—	—	—	1.300
1967	300	1.000	—	—	—	—	1.300
1968	300	1.000	—	—	—	—	1.300
1969	300	1.000	700	—	—	—	2.000
1970	300	1.000	700	—	—	—	2.000
1971	—	1.000	700	—	500	—	3.200
1972	—	1.000	700	1.000	500	—	3.700
1973	—	1.000	700	1.000	500	—	3.200
1974	—	500	700	1.000	500	—	2.700
1975	—	—	700	1.000	500	—	2.200
1976	—	—	700	1.000	500	2.000	4.700
1977	—	—	700	1.000	500	2.000	4.700
1978	—	—	700	1.000	500	2.000	4.700
1979	—	—	700	1.000	500	2.000	4.000
1980	—	—	—	1.000	500	2.000	4.000
1981	—	—	—	—	500	2.000	2.500
1982	—	—	—	—	—	2.000	2.000
1983	—	—	—	—	—	2.000	2.000
1984	—	—	—	—	—	2.000	2.000
	3.000	10.000	7.000	10.000	5.000	20.000	60.000



**LEGGI CONCERNENTI IL SETTORE DELLA PRODUZIONE  
INDUSTRIALE****1. PREMessa.**

Le leggi pluriennali di spesa che interessano la Direzione Generale della Produzione Industriale hanno per oggetto interventi nel campo economico mediante le concessioni di agevolazioni finanziarie alle imprese industriali.

Dette norme — esposte secondo l'ordine di Rubrica (1 e 4 del Titolo II) in cui sono inseriti i corrispondenti capitoli di spesa nel bilancio di questo Ministero — sono le seguenti:

— legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese. Detta legge è stata abrogata dall'articolo 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902. Le autorizzazioni di spesa previste dalla citata norma trovano attualmente collocazione nel capitolo 7541 del bilancio;

— legge 4 novembre 1963, n. 1457, concernente « Previdenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 », e successive modificazioni ed integrazioni: di particolare importanza è la legge 31 maggio 1964, n. 357. Le autorizzazioni di spesa di dette norme trovano attualmente collocazione nei seguenti capitoli di bilancio: 7041, 7042, 7043 (A), 7044 (A) e 7045 (A);

— legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la concessione di contributi in conto interessi alle imprese tessili ed alle imprese non tessili operanti o che si insediano in zone tessili. Norma abrogata dall'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Le autorizzazioni di spesa previste dalla predetta norma trovano attualmente collocazione nel capitolo 7542 del bilancio;

— legge 8 agosto 1972, n. 464 (art. 9), concernente la concessione di contributi in conto interessi alle imprese ed imprenditori che riorganizzano, ristrutturano o convertono le proprie aziende, integrata con D.L. 30 aprile 1976, n. 156, convertito con legge 24 maggio 1976, n. 350; norma abrogata dall'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Le autorizzazioni di spesa previste dalla predetta norma trovano attualmente collocazione nel capitolo 7543 del bilancio;

— legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente la concessione di previdenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese: questo Ministero gestisce la concessione di contributi in conto interessi, il Ministero del Commercio con l'Estero la concessione delle previdenze incentivanti ai fini delle esportazioni. Le autorizzazioni di spesa di competenza dello scrivente trovano collocazione nel capitolo 7544 del proprio bilancio;

— D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, concernente la concessione di contributi in conto interessi alle medie e piccole imprese; questo Mini-

stero ha competenza per i territori dell'Italia centrale e settentrionale. Le autorizzazioni di spesa della predetta norma trovano collocazione nel capitolo 7545 del bilancio. A tale capitolo affluirono inoltre, nella misura del 35 per cento, le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del succitato D.P.R. 902/1976, sulle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, 2° comma, dello stesso D.P.R. 902/1976). Per il periodo 1976-1980 le spese previste dalla norma in esame sono gestite in contabilità fuori bilancio. Contabilità aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con l'intestazione: « Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale ». Detto « Fondo » è alimentato con gli stanziamenti del citato capitolo 7545;

— legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente il coordinamento della politica industriale, la riconversione e lo sviluppo del settore. Questa norma prevede la concessione delle seguenti agevolazioni alle imprese che realizzano progetti di ristrutturazione e/o riconversione: mutui agevolati, contributi in conto interessi sia per finanziamenti bancari che per emissioni di obbligazioni, contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, contributi negli oneri derivanti dai versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile, contributi per oneri derivanti dalla riqualificazione del personale, contributi in conto canoni nelle operazioni di *leasing*, contributi in conto capitale per i progetti di nuovi impianti realizzati nel Mezzogiorno, contributi in conto interessi, ed in conto canoni nelle operazioni di *leasing*, alle imprese artigiane, detrazioni aggiuntive dell'IVA nella misura del 4 per cento per acquisti o importazione di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione. Le autorizzazioni di spesa della predetta norma trovano collocazione nel capitolo 7546 del bilancio.

Per quattro anni, a partire dall'entrata in vigore della legge in esame, le spese previste dalla norma stessa sono gestite in contabilità fuori bilancio. Contabilità che è stata aperta presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con l'intestazione di « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale ». Detto « Fondo » è alimentato con gli stanziamenti del predetto capitolo 7546 relativi agli esercizi 1977-1980; al « Fondo » stesso sono inoltre affluite le somme disponibili sulle leggi soppresse ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 675/77.

Non si ritiene opportuno predisporre lo stato di attuazione delle numerose norme che prevedono la concessione di sussidi alle imprese piccole ed artigiane operanti nelle zone colpite da calamità naturali, norme che si richiamano tutte alla legge 13 dicembre 1952, n. 50. Ciò in quanto trattasi di autorizzazioni di spesa che si esauriscono in un solo stanziamento, sul quale ovviamente gli impegni potranno essere assunti nei termini dei cinque anni previsti dalle norme della contabilità di Stato. Si fa rilevare, infine, che la predetta legge n. 50/1952, e le altre norme che ad essa si ispirano e richiamano, prevede anche la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi a valere sui fondi appositamente assegnati nel bilancio del Ministero del Tesoro e gestiti da questo dicastero.

## 2. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

### 2.1. *Legge 4 novembre 1963, n. 1457 e successive modificazioni ed integrazioni.*

#### 2.1.1. *Considerazioni generali.*

I contributi previsti dalla legge 1457/1963 possono classificarsi sotto un duplice aspetto: rispetto ai destinatari e rispetto alla natura dei contributi stessi. Rispetto ai destinatari, si ha la seguente distinzione: imprese danneggiate dalla catastrofe; imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione della zona colpita dalla catastrofe; consorzio dei nuclei di industrializzazione. Rispetto alla natura dei contributi, si hanno: contributi in conto capitale; contributi in conto interessi; contributi al consorzio dei nuclei di industrializzazione per la realizzazione di opere pubbliche per infrastrutture.

La predetta classificazione si rende necessaria per porre in evidenza i collegamenti funzionali tra le opere pubbliche per infrastrutture e le possibilità di insediamento di nuove imprese nella stessa zona. Infatti se non sono portate a termine o quanto meno condotte ad un certo stadio di realizzazione le opere per infrastrutture, non si pongono le premesse necessarie per stimolare i nuovi insediamenti. Questa interdipendenza ha in un secondo momento riflessi rilevanti ai fini della lunghezza della azione amministrativa diretta alla concessione dei contributi alle imprese interessate ad insediarsi nella zona in esame. Ovviamente le stesse condizioni non valgono per la concessione delle agevolazioni previste per le imprese esistenti nella zona all'epoca della catastrofe e dalla stessa danneggiate.

#### 2.1.2. *Contributi in conto interessi.*

I contributi in conto interessi sono erogati con i fondi stanziati sui capitoli 7041, se diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont, e 7042, se diretti alle nuove imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione della zona colpita dalla stessa catastrofe.

I contributi hanno una durata massima di quindici anni tra utilizzo ed ammortamento.

#### *a) contributi alle imprese danneggiate (capitolo 7041).*

Le imprese interessate presentano l'istanza intesa ad ottenere la concessione dei contributi di che trattasi alla locale Prefettura, la quale sentito il parere di un'apposita commissione provinciale e nell'ipotesi che l'impresa interessata sia in possesso dei requisiti prescritti, concede la propria autorizzazione, fissando l'ammontare degli investimenti assistibili con finanziamento agevolato. In questa sede, la Prefettura determina anche l'ammontare del contributo in conto capitale.

Sulla base della predetta autorizzazione l'operatore economico può prendere contatti con un istituto di credito convenzionato ai fini dell'ottenimento del finanziamento agevolato. L'istituto, se favorevole, trasmette

la proposta di finanziamento corredata da una propria relazione a questo Ministero, il quale con decreto di concerto col Ministero del Tesoro concede il contributo. Sulla scorta di detto decreto può essere stipulato il contratto tra istituto di credito ed operatore.

I contributi vengono concessi durante l'utilizzo del finanziamento secondo lo stato di avanzamento dei lavori, fino al raggiungimento del 90 per cento del finanziamento autorizzato, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale. A lavori ultimati si procede secondo il piano di ammortamento predisposto dall'istituto di credito.

b) *Contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione (capitolo 7042).*

Gli operatori economici presentano al Consorzio di Belluno e Pordenone la domanda con la quale chiedono l'autorizzazione ad insediarsi nelle aree di industrializzazione e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. Il consorzio, dopo avere deliberato, trasmette a questo Ministero il proprio provvedimento unitamente alla istanza dell'interessato ed al relativo progetto di insediamento. Questi atti vengono quindi sottoposti al parere del competente comitato interministeriale, sulla base del quale viene emesso il decreto di concessione dei contributi, decreto che riguarda sia i contributi in conto capitale sia i contributi in conto interessi. Ai fini dell'ottenimento di questi ultimi, l'operatore economico può a questo punto prendere contatti con un istituto di credito convenzionato per la concessione del finanziamento. L'istituto disposto a concedere il finanziamento trasmette quindi la propria proposta allo scrivente, che l'approva, riconoscendola legittima, con proprio decreto emesso di concerto con il Ministero del Tesoro. Sulla scorta di detto provvedimento l'istituto di credito può stipulare il contratto, da inviare in copia a questa Amministrazione ed a quella del Tesoro, ed iniziare l'erogazione del finanziamento.

I contributi negli interessi relativi al predetto finanziamento sono corrisposti da questo Ministero secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'Ufficio Tecnico Erariale e nei limiti del 90 per cento del finanziamento autorizzato. A lavori ultimati, l'erogazione avviene secondo il piano di ammortamento predisposto dall'istituto di credito.

2.1.3. *Contributi in conto capitale.*

I contributi in conto capitale sono erogati con i fondi stanziati sui capitoli di spesa 7043, se diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe, e 7045, se diretti alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione.

I contributi in esame vengono concessi unitamente a quelli in conto interessi e sono erogati agli interessati da questo Ministero, o per il tramite della locale Direzione Provinciale del Tesoro (cap. 7043) o direttamente (cap. 7045) sulla scorta della delibera di concessione e dello stato di avanzamento dei lavori certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale, secondo le seguenti procedure.

a) *Contributi alle imprese danneggiate dalla catastrofe (capitolo 7043).*

La domanda di contributo è presentata, corredata col progetto di investimenti, alla locale Prefettura, la quale, sentita l'apposita Commissione Provinciale, emette il relativo decreto di concessione. Sulla scorta di tale provvedimento l'operatore economico può avviare i lavori ed iniziare la procedura prevista per l'ottenimento dei contributi in conto interessi, se richiesti.

L'erogazione dei contributi avviene ad opera di questo Ministero, secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'Ufficio Tecnico Erariale del luogo. Il pagamento avviene con ordinativo di spesa intestato al Direttore della locale Direzione Provinciale del Tesoro e riscuotibile presso lo stesso Ufficio.

b) *Contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione (Capitolo 7045).*

La domanda di insediamento, debitamente documentata, va presentata al Consorzio di Belluno e Pordenone, il quale esprime in merito il proprio parere; parere che, corredato dalla predetta domanda e solita documentazione, viene trasmesso a questo Ministero per il parere del competente comitato interministeriale. Sulla scorta di detto parere viene emanato il decreto con il quale si approva il progetto di insediamento e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. A questo punto l'operatore economico può iniziare i lavori e la procedura per l'ottenimento del finanziamento assistito da contributi negli interessi.

Il contributo in conto capitale viene concesso secondo lo stato di avanzamento dei lavori, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale, previa presentazione per il tramite del consorzio del « certificato di vigenza » rilasciato dal Tribunale competente per territorio.

2.1.4. *Contributi al Consorzio dei nuclei di industrializzazione (Capitolo 7044).*

Occorre premettere che il contributo di che trattasi non ha la natura del concorso nelle spese, in quanto lo Stato sostiene l'intero onere occorrente alla realizzazione dei progetti.

Il Consorzio di Belluno e Pordenone predispose i progetti relativi alle infrastrutture da realizzare nell'ambito dei nuclei di industrializzazione della zona del Vajont e li sottopone alla approvazione del Magistrato per le acque e/o del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Venezia e Trieste, organi tecnici del luogo legittimati a giudicare sull'opportunità della realizzazione dei progetti di che trattasi.

Sulla base della predetta documentazione il Consorzio chiede il contributo a questo Ministero.

Il contributo stesso viene concesso senza ulteriori provvedimenti direttamente al Consorzio mediante ordinativo di spesa pagabile presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Il consorzio è tenuto a presentare un rendiconto delle spese sostenute allegando le relative quietanze e atti giustificativi.

2.2. *Legge 30 luglio 1959, n. 623; D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902; legge 12 agosto 1977, n. 675; legge 1° dicembre 1971, n. 1101; legge 8 agosto 1972, n. 464 (art. 9); legge 30 aprile 1976, n. 374.*

La procedura relativa alla concessione dei contributi previsti dalla norma in esame è la seguente:

1) relativamente alla legge 623/1959, al D.P.R. 902/1976 ed alla legge 675/1977 l'operatore economico è tenuto a presentare la propria istanza ad un istituto di credito convenzionato, il quale secondo i tempi previsti dai relativi decreti sulle procedure, trasmette la domanda stessa a questo Ministero, accompagnandola con una propria relazione istruttoria.

Presso il Ministero si provvede in seguito al riesame della domanda e della relativa documentazione prima di ammetterla, per il parere, all'esame del competente comitato interministeriale. Successivamente viene emesso il decreto dell'ammissione alla concessione di contributi richiesti.

Sulla base del predetto provvedimento l'istituto di credito può stipulare il contratto con il quale viene concesso il finanziamento agevolato. Detto contratto è quindi trasmesso a questo Ministero ai fini dell'emissione del conseguente decreto di impegno definitivo.

In merito a quest'ultimo atto c'è da osservare che sorgono dei problemi circa le somme da impegnare a causa del periodo di preammortamento, durante il quale il Ministero è tenuto a corrispondere il contributo negli interessi in base alle somme via via prelevate dall'operatore economico. Tale incertezza ovviamente viene meno per il periodo del piano di ammortamento del mutuo, durante il quale il rimborso delle rate, e quindi la contemporanea erogazione del contributo, avviene per quote costanti.

La predetta situazione ha sul piano contabile la conseguenza di non poter utilizzare in modo soddisfacente i limiti di spesa autorizzati dalle varie norme. Infatti, mentre i predetti limiti sono costanti per tutto il periodo di assistenza dei finanziamenti (preammortamento e ammortamento) sono più elevate di quelle da erogare durante l'ammortamento. Ciò comporta che i limiti di spesa non possano essere utilizzati pienamente, in quanto alle somme da erogare nel preammortamento fa seguito una corrispondente inferiore erogazione relativa all'ammortamento. Ovviamente, le fasce dei limiti di spesa non utilizzate possono difficilmente essere reimpiegate.

2) Per quanto concerne le leggi 1101/1971, 464/1972, 374/1976, la procedura non è di molto dissimile da quella testè illustrata. Per la concessione dei contributi previsti da queste leggi l'operatore economico anziché ad un istituto di credito deve presentare la domanda direttamente a questo Ministero, il quale provvede ad istruire la relativa pratica ed a sottoporre la richiesta al competente comitato interministeriale. Dopo l'acquisizione del parere del predetto organo viene emesso il decreto di ammissione al beneficio dei contributi richiesti. Sulla scorta di quest'ultimo provvedimento l'operatore può prendere contatti con un istituto di credito per l'ottenimento del finanziamento agevolato e la stipula del

relativo contratto. Questo contratto viene successivamente inviato a questo Ministero per l'assunzione dei relativi impegni definitivi.

L'applicazione delle norme in esame comporta oltre ai riflessi sul piano contabile, trattati nel precedente punto 1), un ulteriore elemento di incertezza ai fini delle previsioni di spesa; elemento di incertezza costituito dalla possibilità che un operatore autorizzato per un finanziamento agevolato non trovi poi l'istituto di credito disposto a concedere il finanziamento, o quanto meno nella misura autorizzata. In tale situazione il Ministero si trova con delle previsioni di spesa che non sa quando e in quale misura si realizzeranno, con conseguente impossibilità di orientarsi in merito alle somme residue disponibili per altre operazioni di finanziamento.

### 3. STATO DI ATTUAZIONE DELLE NORME.

In merito allo stato di attuazione delle norme sopra richiamate occorre tenere distinte le norme abrogate dalle norme in vigore. Sulle prime può essere emesso anche un giudizio sulla compiutezza della loro realizzazione, mentre non può dirsi ancora molto sulle più importanti norme in vigore, il D.P.R. 902/1976 e la legge 675/1977, in quanto il primo è entrato nella fase di attuazione da appena un anno e la seconda è alle soglie di questa fase. Un esame separato meritano le norme concernenti provvidenze alle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.

Per quanto concerne le norme cessate si può rilevare che sono state tutte impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge 1101/1971 e 464/1972; mentre non si sono potute impegnare le ultime autorizzazioni di spesa concesse con le più recenti norme di rifinanziamento della legge 623/1959: questi fondi, come si è già detto, vengono comunque versati di anno in anno al « Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale », nella proporzione del 35 per cento per il centro-nord e del 65 per cento per il Mezzogiorno; queste operazioni vengono effettuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione di competenza dei vari esercizi finanziari.

In merito alle norme ancora in vigore — 374/1976, 902/1976, 675/1977 — la situazione è la seguente:

1) la legge 374/1976, che prevede contributi nei finanziamenti sugli investimenti fissi realizzati da consorzi tra medie e piccole imprese e tra imprese artigiane, si sta avviando con molta lentezza, come dimostra il modesto numero di domande pervenute a questo Ministero; 10 alla data odierna, tutte approvate (1), per un totale di 3.092 milioni di finanziamenti assistiti, dei quali 2.381 nel centro-nord e 711 nel sud, comportanti una spesa di 160 milioni annui di contributi.

Giova ricordare che questa legge prevede un contributo negli interessi, nella misura del 6 per cento per gli investimenti realizzati nel centro-nord e dell'8 per cento per quelli realizzati nel Meridione, sul 70 per cento

(1) Dati aggiornati al 31 agosto 1979.

degli investimenti e per un periodo di ammortamento non superiore a dieci anni.

In ogni modo, considerato il lento avvio di questa norma a causa della complessità delle operazioni presupposte alle decisioni di investimento dei consorzi interessati, si ritiene ancora prematuro esprimere un giudizio sulla validità della legge stessa.

2) il D.P.R. 902/1976 è entrato in attuazione nel luglio 1978 e da tale data il relativo comitato si è periodicamente riunito per l'esame delle numerose domande presentate: circa 7.000, dalle quali 1.000 in fase di istruttoria presso il Ministero e 6.000 presso gli istituti di medio credito. Anche sulla scorta di questo solo elemento può dedursi che le autorizzazioni di spesa previste dalla norma in esame saranno completamente assorbite; si può aggiungere, anzi, che si renderà necessario, appena possibile, proporre un rifinanziamento di detta norma al fine di fronteggiare le numerose richieste di finanziamenti agevolati che si prevede perverranno a questo Ministero.

3) legge 675/1977, come è stato detto, è alle soglie della attuazione. Il CIPI ha deliberato le direttive generali ed ha approvato alcuni programmi finalizzati. Anche per questa legge si afferma quanto detto in merito al D.P.R. 902: le autorizzazioni di spesa previste dalla legge stessa risulteranno insufficienti rispetto al fabbisogno e quasi sicuramente occorrerà proporre un rifinanziamento.

In merito alla legge 1457/1963, concernente provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, si può rilevare che l'erogazione dei contributi in conto capitale e dei contributi al consorzio dei nuclei industriali è stato soddisfacente, in quanto tutte le autorizzazioni di spesa sono state impegnate o lo saranno nei limiti di tempo consentiti dalle leggi di contabilità di Stato. L'erogazione dei contributi in conto interessi si è presentata più difficoltosa a causa della macchinosità delle procedure amministrative, di cui si è parlato nel paragrafo sulle procedure in generale. In ogni modo, sulla scorta delle domande di finanziamento agevolato approvate ed in corso di istruttoria, può desumersi che le autorizzazioni di spesa relative a queste agevolazioni potranno essere completamente impiegate.

### *Conclusioni.*

A chiusura di quanto sopra esposto è da aggiungere che per meglio esporre numericamente la situazione dei capitoli di spesa relativa alla norme richiamate nelle premesse, si è ritenuto di non seguire gli stampati-guida forniti dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ma di esporre i dati secondo i prospetti allegati.

I predetti prospetti sono stati predisposti per ciascun capitolo di bilancio, per porre in evidenza, prima, l'entità delle autorizzazioni di spesa, poi, corrispondentemente, lo stato degli impegni e delle erogazioni.



## ALLEGATI

- TAB. I — stato autorizzazione spese Capitolo 7041
- » II — stato autorizzazione spese Capitolo 7042
  - » III — stato autorizzazione spese Capitolo 7043
  - » IV — stato autorizzazione spese Capitolo 7044
  - » V — stato autorizzazione spese Capitolo 7045
  - » VI — situazione impegni e pagamenti Capitolo 7041
  - » VII — situazione impegni e pagamenti Capitolo 7042
  - » VIII — situazione impegni e pagamenti Capitolo 7043
  - » IX — situazione impegni e pagamenti Capitolo 7044
  - » X — situazione impegni e pagamenti Capitolo 7045
  - » XI — stato autorizzazione spese Capitolo 7541
  - » XII — stato autorizzazione spese Capitolo 7542
  - » XIII — stato autorizzazione spese Capitolo 7543
  - » XIV — stato autorizzazione spese Capitolo 7544
  - » XV — stato autorizzazione spese Capitolo 7545
  - » XVI — stato autorizzazione spese Capitolo 7546
  - » XVII — situazione impegni e pagamenti Capitolo 7541
  - » XVIII — situazione impegni e pagamenti Capitolo 7542
  - » XIX — situazione impegni e pagamenti Capitolo 7543
  - » XX — situazione impegni e pagamenti Capitolo 7544
  - » XXI — situazione impegni e pagamenti Capitolo 7545
  - » XXII — situazione impegni e pagamenti Capitolo 7546

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I

## LEGGE 4 NOVEMBRE 1963, N. 1457 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Capitolo 7041. — Contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese danneggiate dalla catastrofe della diga del Vajont.  
Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 15 maggio 1979.

(in milioni di lire)

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA										Totali	
	31-5-64 n. 357	23-4-66 n. 218	31-10-67 n. 1077	18-3-69 n. 91	23-12-70 n. 1042	19-12-73 n. 837	19-12-73 n. 837	19-12-73 n. 837	19-12-73 n. 837	8-8-77 n. 629		
1963-1964	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
2° sem. 1964	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
1965	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
1966	100	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	383
1967	100	283	400	—	—	—	—	—	—	—	—	783
1968	100	283	400	(1) 117	—	—	—	—	—	—	—	900
1969	100	283	400	117	—	—	—	—	—	—	—	900
1970	100	283	400	117	—	—	—	—	—	—	—	900
1971	100	283	400	117	500	—	—	—	—	—	—	1.400
1972	100	283	400	117	500	—	—	—	—	—	—	1.400
1973	100	283	400	117	500	200	—	—	—	—	—	1.600
1974	100	283	400	117	500	200	200	—	—	—	—	2.100
1975	100	283	400	117	500	200	200	400	—	—	—	2.500
1976	100	283	400	117	500	200	200	400	400	—	—	2.845
1977	100	283	400	117	500	200	200	400	400	1.000	—	3.845
1978	50	283	400	117	500	200	200	400	400	1.000	(2)	3.795
1979	—	283	400	117	500	200	200	400	400	1.000	—	3.745
1980	—	283	400	117	500	200	200	400	400	1.000	—	3.745
1981	—	283	400	117	500	200	200	400	400	1.000	—	3.745
1982	—	283	400	117	500	200	200	400	400	1.000	—	3.745
1983	—	—	—	—	500	200	200	400	400	1.000	—	3.062
1984	—	—	—	—	500	200	200	400	400	1.000	—	2.945
1985	—	—	—	—	500	200	200	400	400	1.000	—	2.945
1986	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.445
1987	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.445
1988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.245
1989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.745
1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.345
1991	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000
Totali . . .	1.500	4.245	6.000	1.755	7.500	3.000	7.500	6.000	5.175	15.000	(3)	57.675

(1) Importo autorizzato nel 1968 ed assegnato nel 1969.

(2) Fondi non assegnati nel bilancio 1978.

(3) Importo comprensivo dello stanziamento di lire 3.795 milioni non assegnato nel 1978.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA II

Capitolo 7042. — Contributo negli interessi sui finanziamenti alle imprese che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione. Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 15 maggio 1979.

(in milioni di lire)

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA										Totali	
	31-5-64 n. 357	27-2-65 n. 49	23-4-66 n. 218	18-3-69 n. 91	18-3-69 n. 91	18-3-69 n. 91	23-12-70 n. 1042	19-12-73 n. 817	19-12-73 n. 817	19-12-73 n. 817		19-12-73 n. 817
2° sem. 1964	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
1965 . . .	70	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
1966 . . .	70	15	100	—	—	—	—	—	—	—	—	185
1967 . . .	70	15	100	—	—	—	—	—	—	—	—	385
1968 . . .	70	15	100	(1) 200	—	—	—	—	—	—	—	685
1969 . . .	70	15	100	(1) 200	(1) 300	—	—	—	—	—	—	900
1970 . . .	70	15	100	200	300	—	700	—	—	—	—	1.600
1971 . . .	70	15	100	200	300	—	700	—	—	—	—	1.600
1972 . . .	70	15	100	200	300	—	700	—	—	—	—	1.800
1973 . . .	70	15	100	200	300	—	700	—	—	—	—	2.400
1974 . . .	70	15	100	200	300	—	700	—	—	—	—	3.000
1975 . . .	70	15	100	200	300	—	700	—	—	—	—	3.325
1976 . . .	70	15	100	200	300	—	700	—	—	—	—	3.325
1977 . . .	70	15	100	200	300	—	700	—	—	—	—	3.325
1978 . . .	70	15	100	200	300	—	700	—	—	—	—	3.325
1979 . . .	70	15	100	200	300	—	700	—	—	—	—	3.325
1980 . . .	35	—	—	200	300	—	700	—	—	—	—	(2) 3.325
1981 . . .	—	—	—	200	300	—	700	—	—	—	—	3.290
1982 . . .	—	—	—	200	300	—	700	—	—	—	—	3.240
1983 . . .	—	—	—	—	300	—	700	—	—	—	—	3.140
1984 . . .	—	—	—	—	—	—	700	—	—	—	—	2.940
1985 . . .	—	—	—	—	—	—	700	—	—	—	—	2.640
1986 . . .	—	—	—	—	—	—	700	—	—	—	—	2.425
1987 . . .	—	—	—	—	—	—	700	—	—	—	—	2.425
1988 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.725
1989 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.525
1990 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	925
Totali . . .	1.050	225	1.500	3.000	4.500	3.225	10.500	3.000	9.000	9.000	4.875	(3) 49.875

(1) Stanziamenti assegnati nel 1969.

(2) Stanziamiento non assegnato nel 1978.

(3) Importo complessivo dello stanziamento di lire 3.325 milioni non assegnato nel 1978.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA III

Capitolo 7043. — Contributi alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont che intendono riattivare e ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte.

Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 15 maggio 1979.

(in milioni di lire)

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA								Totali
	31-5-64 n. 357	27-2-65 n. 49	26-5-66 n. 389	18-3-69 n. 91	23-12-70 n. 1042	19-12-73 n. 837	8-8-77 n. 629		
1963-1964 . . . . .	600	—	—	—	—	—	—	—	600
2° sem. 1964 . . . . .	650	—	—	—	—	—	—	—	650
1965 . . . . .	650	350	3.000	—	—	—	—	—	4.000
1966 . . . . .	—	—	2.750	—	—	—	—	—	2.750
1969 . . . . .	—	—	—	4.000	—	—	—	—	4.000
1970 . . . . .	—	—	—	—	5.185	—	—	—	5.185
1971 . . . . .	—	—	—	—	520	—	—	—	520
1973 . . . . .	—	—	—	—	—	500	—	—	500
1974 . . . . .	—	—	—	—	—	1.300	—	—	1.300
1975 . . . . .	—	—	—	—	—	1.100	—	—	1.100
1976 . . . . .	—	—	—	—	—	1.000	—	—	1.000
1977 . . . . .	—	—	—	—	—	—	500	—	500
<b>Totali . . . . .</b>	<b>1.900</b>	<b>350</b>	<b>5.750</b>	<b>4.000</b>	<b>5.705</b>	<b>3.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>22.105</b>

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA IV

Capitolo 7044. — Contributi al consorzio dei nuclei di industrializzazione del Vajont.  
 Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 15 maggio 1979.

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA						Totali
	31-5-64 n. 357	27-2-65 n. 49	26-5-66 n. 389	18-3-69 n. 91	19-12-73 n. 837	8-6-78/art. 4 n. 306	
2° sem. 1964 . . . . .	250	—	—	—	—	—	250
1965 . . . . .	250	100	—	—	—	—	350
1966 . . . . .	—	—	500	—	—	—	500
1969 . . . . .	—	—	—	1.300	—	—	1.300
1970 . . . . .	—	—	—	700	—	—	700
1973 . . . . .	—	—	—	—	600	—	600
1974 . . . . .	—	—	—	—	1.000	—	1.000
1975 . . . . .	—	—	—	—	1.000	—	1.000
1976 . . . . .	—	—	—	—	800	—	800
1978 . . . . .	—	—	—	—	—	(1) 1.400	1.400
Totali . . . . .	500	100	500	2.000	3.400	1.400	7.900

(1) Somma stanziata nel bilancio del 1979.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA V

Capitolo 7045. — Contributo in conto capitale alle imprese che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione.

Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 15 maggio 1979.

(in milioni di lire)

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA						Totali
	31-5-64 n. 357	27-2-65 n. 49	26-5-66 n. 389	18-3-69 n. 91	23-12-70 n. 1042	19-12-73 n. 837	
2° sem. 1964 . . . . .	175	—	—	—	—	—	175
1965 . . . . .	175	75	—	—	—	—	250
1966 . . . . .	—	—	500	—	—	—	500
1969 . . . . .	—	—	—	2.000	—	—	2.000
1970 . . . . .	—	—	—	1.000	—	—	1.000
1971 . . . . .	—	—	—	—	1.595	—	1.595
1973 . . . . .	—	—	—	—	—	500	500
1974 . . . . .	—	—	—	—	—	1.800	1.800
1975 . . . . .	—	—	—	—	—	1.800	1.800
1976 . . . . .	—	—	—	—	—	1.500	1.500
<b>Totali . . . . .</b>	<b>350</b>	<b>75</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	<b>1.595</b>	<b>5.600</b>	<b>11.120</b>

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA VI

Capitolo 7041. — Contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese danneggiate dalla catastrofe della diga del Vajont.

Situazione degli impegni e dei pagamenti alla data del 15 maggio 1979.

(in milioni di lire)

ESERCIZI	stanziamenti	Impegni	Pagamenti	Differenza	Residui di Stanziamenti
1963-1964 . . . . .	13.116	13.116	13.116	—	—
1975 . . . . .	—	—	—	—	—
1976 . . . . .	2.845	2.845	2.256	589	—
1977 . . . . .	3.845	2.117	—	2.117	1.728
1978 . . . . .	3.795	1.856	—	1.856	1.939
1979 . . . . .	3.745	1.669	—	1.669	2.076
1980 . . . . .	3.745	1.478	—	1.478	2.267
1981 . . . . .	3.462	1.434	—	1.434	2.028
1982 . . . . .	3.062	1.329	—	1.329	1.733
1983 . . . . .	2.945	667	—	667	2.278
1984 . . . . .	2.945	392	—	392	2.553
1985 . . . . .	2.945	385	—	385	2.560
1986 . . . . .	2.445	360	—	360	2.085
1987 . . . . .	2.445	253	—	253	2.192
1988 . . . . .	2.245	162	—	162	2.083
1989 . . . . .	1.745	—	—	—	1.745
1990 . . . . .	1.345	—	—	—	1.345
1991 . . . . .	1.000	—	—	—	1.000
<b>Totali . .</b>	<b>57.675</b>	<b>28.063</b>	<b>15.372</b>	<b>12.691</b>	<b>29.612</b>

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA VII

*Capitolo 7042.* — Contributo negli interessi sui finanziamenti alle imprese che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione.

Situazione degli impegni e dei pagamenti alla data del 15 maggio 1979.

(in milioni di lire)

ESERCIZI	Stanziamanti	Impegni	Pagamenti	Differenza	Residui di stanziamenti
2° sem. 1964-1973 .	8.175	8.175	5.684	2.491	—
1974-1990 . . . .	(1) 41.700	—	—	—	41.700
<b>Totali . .</b>	<b>49.875</b>	<b>8.175</b>	<b>5.684</b>	<b>2.491</b>	<b>41.700</b>

(1) Autorizzazioni di spesa che si prevede che saranno totalmente assorbite per la concessione dei contributi posti a carico del presente capitolo. Infatti, sono state già concesse autorizzazioni per 20 miliardi di finanziamenti agevolati e sono in corso di istruttoria provvedimenti per altri 13,5 miliardi circa. Da un calcolo previsionale, tuttavia sufficientemente approssimato, risulta che per assistere i predetti finanziamenti con un contributo negli interessi pari al 9,60%, per un periodo di quindici anni, occorre una spesa annua di circa 2,5 miliardi, che estesa al quindicennio preso in esame (1974-1989) comporta un onere complessivo di 37,5 miliardi. Questo onere aggiunto a quello già sostenuto con impegni formali (8,175 miliardi) assorbe l'intera autorizzazione di spesa prevista dalla relativa legge.



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA VIII

*Capitolo 7043.* — Contributi alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte.

Situazione degli impegni e dei pagamenti alla data del 15 maggio 1979.

(in milioni di lire)

ESERCIZI	Stanziamanti	Impegni	Pagamenti	Differenza	Residui di stanziamenti
1963-1964 . . . . .	600	600	600	—	—
2° sem. 1964 . . . . .	650	650	650	—	—
1965 . . . . .	4.000	4.000	4.000	—	—
1966 . . . . .	2.750	2.750	2.750	—	—
1967 . . . . .	4.000	4.000	4.000	—	—
1970 . . . . .	5.185	5.185	5.185	—	—
1971 . . . . .	520	520	520	—	—
1973 . . . . .	500	500	500	—	—
1974 . . . . .	1.300	1.300	1.300	—	—
1975 . . . . .	1.100	1.100	593	507	—
1976 . . . . .	1.000	—	—	—	1.000
1977 . . . . .	500	—	—	—	500
<b>Totali . .</b>	<b>22.105</b>	<b>20.605</b>	<b>20.098</b>	<b>507</b>	<b>1.500</b>

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA IX

Capitolo 7044. — Contributi al consorzio dei nuclei di industrializzazione del Vajont.

Situazione degli impegni e dei pagamenti alla data del 15 maggio 1979.

(in milioni di lire)

ESERCIZI	Stanziamenti	Impegni	Pagamenti	Differenza	Residui di stanziamenti
2° sem. 1964 . . . . .	250	250	250	—	—
1965 . . . . .	350	350	350	—	—
1966 . . . . .	500	500	500	—	—
1969 . . . . .	1.300	1.300	1.300	—	—
1970 . . . . .	700	700	700	—	—
1973 . . . . .	600	600	600	—	—
1974 . . . . .	1.000	1.000	842	158	—
1975 . . . . .	1.000	776	—	776	224
1976 . . . . .	800	—	—	—	800
1978 . . . . .	(1) 1.400	—	—	—	1.400
<b>Totali . . . . .</b>	<b>7.900</b>	<b>5.476</b>	<b>4.542</b>	<b>934</b>	<b>2.424</b>

(1) Fondi assegnati al bilancio 1979.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA X

*Capitolo 7045.* — Contributi in conto capitale alle imprese che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione.

Situazione degli impegni e dei pagamenti alla data del 15 maggio 1979.

(in milioni di lire)

ESERCIZI	Stanziamanti	Impegni	Pagamenti	Differenza	Residui di stanziamenti
2° sem. 1964 . . . . .	175	175	175	—	—
1965 . . . . .	250	250	250	—	—
1966 . . . . .	500	500	500	—	—
1969 . . . . .	2.000	2.000	1.909	91	—
1970 . . . . .	1.000	1.000	882	118	—
1971 . . . . .	1.595	1.595	1.006	528	—
1973 . . . . .	500	500	111	389	—
1974 . . . . .	1.800	971	486	485	829
1975 . . . . .	1.800	—	—	—	1.800
1976 . . . . .	1.500	—	—	—	1.500
<b>Totali . .</b>	<b>11.120</b>	<b>6.991</b>	<b>5.319</b>	<b>1.611</b>	<b>4.129</b>

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PIANO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

N.	Eserciz. finanz.	Legge 30-9-59 623	L. 25-7-63, 649		L. 12-3-63, 180		Legge 14-8-63 1065	Legge 15-3-64 170	Legge 23-9-64 605	Legge 23-3-65 219	L. 15-2-67, 38		Legge 25-10-68 1089	L. 986 1970 Variaz. bilancio 1970 art. 110
			Stanz. di legge	Variaz. bilan. art. 2. legge 189	Stanz. di legge	Variaz. bilancio art. 2					Stanz. di legge art. 9	Variaz. bilancio art. 104 (1-7-68)		
1	60-61	3.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	61-62	3.000	2.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	62-64	3.000	4.000	—	1.000	—	1.000	—	—	—	—	—	—	—
4	63-64	3.000	4.000	—	1.000	—	1.000	3.000	1.000	—	—	—	—	—
5	2° sem 1964	1.500	2.000	—	500	—	400	1.500	500	—	—	—	—	—
6	1965	3.000	4.000	—	1.000	2.000	1.000	3.000	1.000	3.000	—	—	—	—
7	1966	3.000	4.000	—	1.000	2.000	1.000	3.000	1.000	3.000	—	—	—	—
8	1967	3.000	4.000	—	1.000	—	1.000	3.000	1.000	3.000	4.000	—	—	—
9	1963	3.000	4.000	—	1.000	—	1.000	3.000	1.000	3.000	4.000	2.000	—	—
10	1969	3.000	4.000	—	1.000	—	1.000	3.000	1.000	3.000	4.000	2.000	5.000	—
11	1970	2.000	4.000	—	1.000	—	1.000	3.000	1.000	3.000	4.000	2.000	5.000	2.000
12	1971	1.000	4.000	—	1.000	—	1.000	3.000	1.000	3.000	4.000	2.000	5.000	2.000
13	1972	1.000	4.000	—	1.000	—	1.000	3.000	1.000	3.000	4.000	2.000	5.000	2.000
14	1973	1.000	4.000	—	1.000	—	1.000	3.000	1.000	3.000	4.000	2.000	5.000	2.000
15	1974	1.000	4.000	1.000	1.000	—	1.000	3.000	1.000	3.000	4.000	2.000	5.000	2.000
16	1975	500	4.000	2.000	875	—	1.000	3.000	1.000	3.000	4.000	2.000	5.000	2.000
17	1976	—	3.000	1.000	750	—	1.000	3.000	1.000	3.000	4.000	2.000	5.000	2.000
18	1977	—	1.000	—	375	—	500	3.000	1.000	3.000	4.000	2.000	5.000	2.000
19	1978	—	—	—	—	—	—	1.500	500	3.000	4.000	2.000	5.000	2.000
20	1979	—	—	—	—	—	—	—	—	3.000	4.000	4.000	5.000	2.000
21	1980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.000	2.000	5.000	2.000
22	1981	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.000	2.000	5.000	2.000
23	1982	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.000	5.000	2.000
24	1983	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.000	2.000
25	1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.000
26	1985	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	1986	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	1987	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	1988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	1989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	1991	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	1992	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	1993	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totali		35.000	60.000	4.000	14.500	4.000	15.000	45.000	15.000	45.000	60.000	30.000	75.000	30.000

(1) Assegnati nel 1976.

( ) Non assegnati.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE « 623 » CAP. 7541

TABELLA XI

(in milioni di lire)

D.L. 25-10 1970 745 eserc. 1970)	D.L. 25-10 1979 745 (eserc. 1971)	L. 206 1971 Variaz. bilan. art. (eserc. 1971)	D.L. 5-7-71 436 (eserciz. 1971)	L. 54 1972 Variaz. bilancio art. .... (eserciz. 1972)	L. 24 1971 Variaz. bilancio art. .... (eserciz. 1974)	Variaz. bilancio art. .... eserciz. 1974)	Totale stanz. al 1974	Eserc. finanz.	Legge 776-75 231 art. 1	Totale stanz. al 30-9-75 (milioni)	Legge 26-10-75 n. 493 e D. L. 13-8-75 n. 377	Totale stanz. al 31-12-75	L. 614 1966	L. 171 1973
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	21=1+20		(22)	23=21+22	(24)	25=20+25		
—	—	—	—	—	—	—	3.000	60-61	—	3.000	—	3.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5.000	61-62	—	5.000	—	5.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	9.000	62-63	—	9.000	—	9.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	13.000	63-64	—	13.000	—	13.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	6.500	2° s. 1964	—	6.500	—	6.500	—	—
—	—	—	—	—	—	—	18.000	1965	—	18.000	—	18.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	18.000	1966	—	18.000	—	18.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	20.000	1967	—	20.000	—	20.000	4	—
—	—	—	—	—	—	—	22.000	1968	—	22.000	—	22.000	4	—
—	—	—	—	—	—	—	27.000	1969	—	27.000	—	27.000	4	—
5.450	—	—	—	—	—	—	33.450	1970	—	33.450	—	33.450	4	—
5.450	6.000	6.000	3.000	—	—	—	47.450	1971	—	47.450	—	47.450	3	—
5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	—	—	57.450	1972	—	57.450	—	57.450	—	—
5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	—	77.450	1973	—	77.450	—	77.450	1,2	18
5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000	87.450	1974	—	60.000	—	87.450	1,2	—
5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000	85.825	1975	75.000	160.825	(1)15.000	175.825	1,2	—
5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000	85.200	1976	150.000	195.200	(85.000)	280.200	1,2	—
5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000	83.325	1977	110.000	193.325	(85.000)	278.325	1,2	—
5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000	79.450	1978	110.000	189.450	85.000	274.450	1,2	—
5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000	77.450	1979	110.000	187.450	80.000	267.450	1,2	—
5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000	74.450	1980	110.000	184.450	80.000	264.450	1,2	—
5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000	74.450	1981	80.000	154.450	75.000	229.450	1,2	—
5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000	70.450	1982	80.000	150.450	75.000	225.450	1,2	—
5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000	68.450	1983	80.000	148.450	50.000	198.450	—	—
5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000	63.450	1984	50.000	113.450	—	113.450	—	—
—	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000	56.000	1985	50.000	105.000	—	106.000	—	—
—	—	—	—	10.000	20.000	11.000	41.000	1986	50.000	91.000	—	91.000	—	—
—	—	—	—	—	20.000	11.000	31.000	1987	50.000	81.000	—	81.000	—	—
—	—	—	—	—	—	11.000	11.000	1988	50.000	87.450	—	61.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1989	50.000	50.000	—	50.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1990	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1991	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1992	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1993	—	—	—	—	—	—
1.750	90.000	90.000	45.000	150.000	300.000	165.000	1.346.250	Tot.	1.165.000	2.511.250	630.000	3.141.250	331	18
												49.000		
												3.190.250		

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA XII

LEGGE 1° DICEMBRE 1971, N. 1101, CONCERNENTE « RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E CONVERSIONE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO »

*Capitolo 7542.* — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi per la ristrutturazione, riorganizzazione, conversione e realizzazione di nuovi impianti dell'industria e dell'artigianato tessili, nonché per la conversione e nuove installazioni non tessili in zone tessili.

Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 15 maggio 1979.

(in miliardi di lire)

ESERCIZI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA					Totali
	Legge 1-12-1971, n. 1101			Legge 7-6-1975, n. 228		
1972 . . . . .	1	—	—	—	—	1
1973 . . . . .	1	5	—	—	—	6
1974 . . . . .	1	5	2	—	—	8
1975 . . . . .	1	5	2	1	6	15
1976 . . . . .	1	5	2	1	10	19
1977 . . . . .	1	5	2	1	10	19
1978 . . . . .	1	5	2	1	10	19
1979 . . . . .	1	5	2	1	10	19
1980 . . . . .	1	5	2	1	10	19
1981 . . . . .	1	5	2	1	10	19
1982 . . . . .	1	5	2	1	10	19
1983 . . . . .	1	5	2	1	10	19
1984 . . . . .	1	5	2	1	10	19
1985 . . . . .	1	5	2	1	10	19
1986 . . . . .	1	5	2	1	10	19
1987 . . . . .	—	5	2	1	10	18
1988 . . . . .	—	—	2	1	10	10
1989 . . . . .	—	—	—	1	10	11
<b>Totali . . . . .</b>	<b>15</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>146</b>	<b>281</b>

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA XIII

## LEGGE 8 AGOSTO 1972, N. 464 — ARTICOLO 9

*Capitolo 7543.* — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese ed agli imprenditori che provvedano alla riorganizzazione, ristrutturazione e conversione dell'azienda ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 15 maggio 1979.

(in miliardi di lire)

ESERCIZI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA						Totali
	Legge 8-8-1972, n. 464				Legge 7-6-1975, n. 230	D.L. 30-4-1976, n. 156	
1972 . . .	1	—	—	—	—	—	1
1973 . . .	1	3	—	—	—	—	4
1974 . . .	1	3	2	—	—	—	6
1975 . . .	1	3	2	1	16	—	23
1976 . . .	1	3	2	1	28	9	44
1977 . . .	1	3	2	1	28	21	56
1978 . . .	1	3	2	1	28	30	65
1979 . . .	1	3	2	1	28	24	59
1980 . . .	1	3	2	1	28	24	59
1981 . . .	1	3	2	1	28	24	59
1982 . . .	1	3	2	1	28	24	59
1983 . . .	1	3	2	1	28	24	59
1984 . . .	1	3	2	1	28	24	59
1985 . . .	1	3	2	1	28	24	59
1986 . . .	1	3	2	1	28	24	59
1987 . . .	—	3	2	1	28	24	58
1988 . . .	—	—	2	1	28	24	55
1989 . . .	—	—	—	1	28	—	29
1990 . . .	—	—	—	—	—	—	—
1991 . . .	—	—	—	—	—	—	—
1992 . . .	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totali . . .</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>408</b>	<b>300</b>	<b>813</b>

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA XIV

## LEGGE 30 APRILE 1976, N. 374, CONCERNENTE « PROVVIDENZE A FAVORE DEI CONSORZI E DELLE SOCIETA' CONSORTILI TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE »

*Capitolo 7544.* — Contributi negli interessi sui finanziamenti concessi ai consorzi ed alle società consortili tra piccole e medie imprese, nonché ai consorzi artigiani, per l'attività promozionale della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati.

Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 15 maggio 1979.

(in miliardi di lire)

ESERCIZI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA					Totali
	Legge 30-4-1976, n. 374 (1)					
1976 . . . . .	1	—	—	—	—	1
1977 . . . . .	1	1	—	—	—	2
1978 . . . . .	1	1	1	—	—	3
1979 . . . . .	1	1	1	1	—	4
1980 . . . . .	1	1	1	1	1	5
1981 . . . . .	1	1	1	1	1	5
1982 . . . . .	1	1	1	1	1	5
1983 . . . . .	1	1	1	1	1	5
1984 . . . . .	1	1	1	1	1	5
1985 . . . . .	1	1	1	1	1	5
1986 . . . . .	—	1	1	1	1	4
1987 . . . . .	—	—	1	1	1	3
1988 . . . . .	—	—	—	1	1	2
1989 . . . . .	—	—	—	—	1	1
<b>Totali . . .</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>50</b>

(1) Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle autorizzazioni di spesa sopra esposte vengono ridotti del 10% ai sensi del D.P.R. 616/1977. Detta quota viene assegnata alle regioni a cura del Ministero del Tesoro in corrispondenza delle attribuzioni concernenti l'artigianato trasferite ai predetti enti.



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA XV

## D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902, CONCERNENTE « DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL SETTORE INDUSTRIALE »

Capitolo 7545. — Contributo in conto interessi sui finanziamenti per il credito agevolato al settore industriale.

Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 15 maggio 1979.

(in miliardi di lire)

ESERCIZI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA		
	D.P.R. 9-11-1976, n. 902	Somme provenienti disponibilità Legge 30-7-1959, n. 623	Totali
1976 . . . . .	7	—	7
1977 . . . . .	35	87,52	122,52
1978 . . . . .	120	29,72	149,72
1979 . . . . .	164	29,90	193,90
1980 . . . . .	130	32,41	162,41
1981 . . . . .	106	24,96	130,96
1982 . . . . .	93	27,83	120,83
1983 . . . . .	93	24,17	117,17
1984 . . . . .	93	2,73	95,73
1985 . . . . .	93	12,66	105,66
1986 . . . . .	93	13,23	106,23
1987 . . . . .	62	19,47	81,47
1988 . . . . .	31	14,38	45,38
1989 . . . . .	—	9,43	9,43
<b>Totali . . . . .</b>	<b>1.120</b>	<b>(1) 328,41</b>	<b>1.448,41</b>

(1) Importo non comprensivo del 35% di lire 124,6 miliardi (v. Tabella XVII), autorizzati come spesa dalla legge 623/59 e successive modificazioni ed integrazioni e non ancora stanziati in bilancio.

TABELLA XVI

LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675, CONCERNENTE « PROVVEDIMENTI PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA RICONVERSIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE »

Capitolo 7546. — Conferimento al « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale ».

Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 15 maggio 1979.

(in miliardi di lire)

ESERCIZI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA		
	Legge 12-8-1977, n. 675		Totali
	Art. 29, I), lett. a)	Art. 29, I), lett. b)	
1977 . . . . .	475	60	535
1978 . . . . .	600	100	700
1979 . . . . .	600	140	740
1980 . . . . .	505	150	655
1981 . . . . .	—	150	150
1982 . . . . .	—	150	150
1983 . . . . .	—	150	150
1984 . . . . .	—	150	150
1985 . . . . .	—	150	150
1986 . . . . .	—	150	150
1987 . . . . .	—	150	150
1988 . . . . .	—	150	150
1989 . . . . .	—	150	150
1990 . . . . .	—	150	150
1991 . . . . .	—	150	150
1992 . . . . .	—	150	150
1993 . . . . .	—	85	85
1994 . . . . .	—	45	45
<b>Totali . . . . .</b>	<b>2180</b>	<b>2.380</b>	<b>4.560</b>

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA XVII

## LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

*Capitolo 7541* — Contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie.

Situazione impegni e pagamenti alla data del 15 maggio 1979.

(in miliardi di lire)

ESERCIZI	Stanzamenti Legge 623/59	Stanzamenti Legge 614/1966 e Legge 171/1973	Somme impegnate	Somme da trasferire al F.N.I.
1960-1961 . . . . .	1.283,55	28,2	(3) 948,60	334,95
1978 . . . . .				
1979 . . . . .	313,45	1,2	228,01	85,44
1980 . . . . .	264,45	17,2	171,86	92,59
1981 . . . . .	229,45	1,2	158,09	71,36
1982 . . . . .	225,45	1,2	145,92	79,53
1983 . . . . .	198,45	—	129,38	69,07
1984 . . . . .	113,45	—	105,66	7,79
1985 . . . . .	106	—	69,82	36,18
1986 . . . . .	91	—	53,20	37,80
1987 . . . . .	81	—	25,37	55,63
1988 . . . . .	61	—	19,93	41,07
1989 . . . . .	50	—	23,05	26,95
<b>Totale . . .</b>	<b>(1) 3.141,25</b>	<b>(2) 49</b>	<b>2.078,89</b>	<b>(4) 938,36</b>

(1) Importo comprensivo di lire 124,64 miliardi, autorizzati come spesa ma non assegnati in bilancio.

(2) Importo che non rientra tra le autorizzazioni di spesa collegate alla legge 623/1959 e quindi tra le somme da trasferire al F.N.I. per la parte non spesa.

(3) Importo contenente anche le somme pagate, non scisse da quelle impegnate per difficoltà di elaborazione.

(4) Importo da trasferire al F.N.I.. Allo stesso sono da sommare i 124,64 miliardi di cui alla nota n. (1). I predetti importi sono da ripartire tra quelli destinati agli incentivi per le aree del centro-nord, nella misura del 35% (v. Tabella XV), e del Mezzogiorno, per il rimanente 65%.

## TABELLA XVIII

## LEGGE 1° DICEMBRE 1971, N. 1101, CONCERNENTE « CONTRIBUTI ALL'INDUSTRIA TESSILE »

*Capitolo 7542.* — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi per la ristrutturazione, riorganizzazione, conversione e realizzazione di nuovi impianti dell'industria e dell'artigianato tessili, nonché per la conversione e nuove installazioni non tessili in zone tessili.

Situazione impegni e pagamenti alla data del 15 maggio 1979.

(in miliardi di lire)

ESERCIZI	Stanzamenti
1972-1978 . . . . .	87
1979 . . . . .	19
1980 . . . . .	19
1981 . . . . .	19
1982 . . . . .	19
1983 . . . . .	19
1984 . . . . .	19
1985 . . . . .	19
1986 . . . . .	19
1987 . . . . .	18
1988 . . . . .	13
1989 . . . . .	11
<b>Totali . . . . .</b>	<b>(1) 281</b>

(1) Tutti gli stanziamenti risultano impegnati.

TABELLA XIX

LEGGE 8 AGOSTO 1972, N. 464

*Capitolo 7543.* — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese ed agli imprenditori che provvedano alla riorganizzazione, ristrutturazione e conversione dell'azienda ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464:

Situazione impegni e pagamenti alla data del 15 maggio 1979.

(in miliardi di lire)

ESERCIZI	Stanzamenti
1972-1978 . . . . .	199
1979 . . . . .	59
1980 . . . . .	59
1981 . . . . .	59
1982 . . . . .	59
1983 . . . . .	59
1984 . . . . .	59
1985 . . . . .	59
1986 . . . . .	59
1987 . . . . .	58
1988 . . . . .	55
1989 . . . . .	29
Totali . . . . .	(1) 813

(1) Tutti gli stanziamenti risultano impegnati.

## TABELLA XX

LEGGE 30 APRILE 1976, N. 374

*Capitolo 7544.* — Contributi negli interessi sui finanziamenti concessi ai consorzi ed alle società consortili tra piccole e medie imprese, nonché ai consorzi artigiani, per l'attività promozionale della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati.

Situazione impegni e pagamenti alla data del 15 maggio 1979.

---

---

Sugli stanziamenti (50 miliardi complessivamente) autorizzati dalla legge in epigrafe, secondo i dati esposti nella TAB. XIV non sono stati assunti impegni formali nè effettuati pagamenti. Secondo le domande di finanziamento pervenute e approvate (n. 10), si prevede un impegno di spesa decennale, a partire dal 1976, di 160 milioni annui (aggiornamento al 31 agosto 1979).

---

---

## TABELLA XXI

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

*Capitolo 7545.* — Contributo in conto interessi sui finanziamenti per il credito agevolato al settore industriale.

Situazione impegni e pagamenti alla data del 15 maggio 1979.

---

---

Come disposto dall'articolo 1 del D.P.R. 902/1976 gli stanziamenti del Capitolo in esame sono gestiti in contabilità fuori bilancio per il periodo 1976-1980. La predetta contabilità è stata aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma con l'intestazione: « Fondo nazionale per il credito al settore industriale ». A detto « Fondo » sono stati versati gli stanziamenti degli esercizi 1976 (7 miliardi) e 1977 (35 miliardi); sono in corso di emanazione i provvedimenti relativi ai versamenti degli stanziamenti gli esercizi 1976 (86,932 miliardi) 1978 (41,420 miliardi) e 1979 (86,990.975 miliardi) (1).

Si fa rilevare che gli stanziamenti di bilancio degli esercizi 1978 e 1979 sono stati ridotti di 100 miliardi ciascuno ai sensi dell'art. 209 della legge di bilancio.

---

---

(1) Dati aggiornati al 31 agosto 1979.

---

---

## TABELLA XXII

LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675

*Capitolo 7546.* — Conferimento al « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale ».

Situazione impegni e pagamenti alla data del 15 maggio 1979.

---

---

Come disposto dall'articolo 3, primo comma, della legge 675/1977, gli stanziamenti del capitolo in esame sono gestiti in contabilità fuori bilancio per il periodo 1977-1981. La predetta contabilità è stata aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma con l'intestazione « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale ». A detto « Fondo » sono stati versati gli stanziamenti relativi al 1977 (535 miliardi) e al 1978 (200 miliardi) (1); e vi sono inoltre affluite le disponibilità residue delle leggi abrogate dall'articolo 17 della citata legge: 675/1977: lire 5.543.295.443 versate dall'I.M.I. e lire 61.527.974 dal Ministero del Tesoro.

---

---

(1) Dati aggiornati al 31 agosto 1979.

---

---